LXIX.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 1900

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COLOMBO.

INDICE.

Congedi:
Pantano
Disegni di legge (Seguito della discussione) . 2336
Provvedimenti politici:
Ferri
Simeoni
Sonnino
Interrogazioni:
Frana di Amalfi:
Chiapusso (sotto-segretario di Stato) 2330
Mezzacapo
Trasloco di un pretore:
Brunetti Gaetano
Falconi (sotto-segretario di Stato) 2331
Ferrovieri siculi:
Chiapusso (sotto-seg-etario di Stato) 2332
De Felice-Giuffrida 2332
Esposizione di Parigi (ammissione delle opere
d'arte):
De Felice-Giuffrida 2334
Vagliasindi (sotto-segretario di Stato) 2333-34
Insulti di un professore di storia nelle scuole
secondarie di Teramo:
De Felice-Giuffrida 2335
Manna (sotto-segretario di Stato) 2335
Votazione nominale (Mancanza del numero
legale:
Bissolati
Pantano
Presidente
V _{1SCH1}

La seduta comincia alle 14.20.

Fulci, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato.

Comunicazione.

Presidente. Do comunicazione alla Camera del seguente telegramma:

« Commossi tributo onore rimpianto reso amatissimo nostro, preghiamo presentare Camera e gradire personalmente espressione nostra sincerissima riconoscenza.

« Famiglia Bruno ».

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo; per motivi di famiglia, gli onorevoli: Marescalchi Gravina, di giorni 20; Chiesa Michele, di 8; Castelbarco-Albani, di 8; Monti-Guarnieri, di 4; Poggi, di 15. Per motivi di salute, l'onorevole Stelluti-Scala, di giorni 10. Per ufficio pubblico l'onorevole Sani Severino, di giorni 7.

Pantano. Chiedo di parlare. Presidente. Ne ha facoltà.

Pantano. Col vivo desiderio di evitare, per quanto sia possibile, segnatamente con Lei, onorevole signor presidente, attriti dolorosi, quando non siano imposti da indeclinabili necessità della battaglia parlamentare che qui si combatte; facendo le più ampie e complete riserve intorno al diritto che ci viene dal regolamento e che riteniamo intangibile, quello cioè di poter chiedere la votazione nominale anche sull'approvazione dei congedi; dichiaro a nome di questa parte della Ca-

mera che su quelli che ci vengono oggi presentati ci limitiamo semplicemente a chiederne, come faccio, la votazione per alzata e seduta.

Vogliamo augurarci che la solennità di tali votazioni e la pubblicità data ad esse faccia comprendere ai deputati che chiedono congedi la grave responsabilità che assumono con l'assottigliare il numero della maggioranza legalmente necessaria alla sanzione di leggi la cui vitale importanza investe tutta quanta la responsabilità singola e collettiva dei rappresentanti della nazione. E ci sarà così anche risparmiato l'increscioso ma imprescindibile dovere, in cui altrimenti ci troveremmo, di dover discutere, caso per caso, le relative domande e le ragioni che le suffragano.

Presidente. Coloro che approvano che siano conceduti i congedi dei quali ho dato lettura, si alzino.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole Guido Mezzacapo al ministro dei lavori pubblici « per sapere quando saranno iniziati i lavori indispensabili ed urgenti per determinare la caduta di quella parte di montagna di Amalfi che minaccia di franare. »

Vi è un'altra interrogazione dello stesso onorevole Mezzacapo, che potrebbe essere svolta contemporaneamente. Essa è diretta al ministro dei lavori pubblici « per sapere quando sarà pronto il progetto dei lavori occorrenti per riparare i danni prodotti dalla frana caduta nel porto di Amalfi, e per sapere quando tali lavori potranno cominciare ad essere eseguiti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Le due interrogazioni dell'onorevole Mezzacapo sono così strettamente connesse fra loro che, rispondendo all'una, potrò rispondere anche all'altra. I lavori del porto di Amalfi sono stati, com'è noto, interrotti da una frana disgraziatamente caduta in quella località, e che ha gettato nel porto un volume di circa 30,000 metri cubi di materiale, notevolmente aumentato dopo gli sgombri

eseguiti lungo il ciglione del monte. Il Genio civile occupatosi immediatamente di questo stato di cose, accertò, per mezzo di un ispettore inviato sul luogo, che era indispensabile, prima di provvedere alla prosecuzione dei lavori, eliminare un pericolo gravissimo che sovrasta ancora alla località ed al porto, a causa di un grosso masso che minaccia di cadere. Sentito, data la difficoltà del caso, il parere di un ispettore delle miniere, questi confermò che la circostanza era gravissima e che erano necessari lavori assai delicati e richiedenti speciali precauzioni, per i quali sarebbe stato opportuno valersi di operai specialisti che non si possono trovare se non nelle alpi Apuane, cioè fra i cavatori di marmo.

Proseguiti gli studi, si è accertato che il progetto per l'abbattimento di questo masso ed il consolidamento della frana era bene che tosse compilato non dal Genio civile, ma dall'ispezione delle miniere. Ed è in questo senso appunto che il Ministero dei lavori pubblici ha, ieri stesso, scritto a quello di agricoltura e commercio, pregandolo di far redigere il progetto con tutta sollecitudine per poter così procedere al più presto ai relativi lavori che saranno eseguiti sotto la direzione degli ingegneri delle miniere.

Condotti a termine questi lavori, si porrà subito mano al proseguimento di quelli per la sistemazione del porto di Amalfi, i quali, ripeto, debbono ora restar sospesi perchè l'abbattimento del masso interessa anche il baccino del porto.

Comprendo benissimo che l'onorevole Mezzanapo non possa essere completamente sodisfatto di questo stato di cose; ma trattasi di circostanze di forza maggiore, alle quali, volenti o nolenti, dobbiamo tutti inchinarci. Del resto il Ministero continuerà, come ha fatto finora, a spiegare la massima sollecitudine ed il più vivo interessamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzacapo.

Mezzacapo. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato per le particolareggiate informazioni, che ha avuto la cortesia di fornirmi e riconosco pienamente esatto tutto quanto egli ha detto sullo stato delle cose in Amalfi e sulla necessità di togliere ogni pericolo di nuove frane per poter assicurare il buon andamento dei lavori di quel porto.

Ho rivolto a lui questa interrogazione

principalmente per conoscere il tempo approssimativo nel quale questi lavori potranno essere iniziati, e più di tutti quelli di natura speciale, che occorrono per togliere il pericolo che sovrasta ancora al porto di Amalfi, sebbene sia lieto di riconoscere che nessun pericolo sovrasta alla città. E poichè mi trovo a parlare, vorrei rivolgere una preghiera vivissima all'onorevole sotto-segretario di Stato, cioè quella di fare iniziare, il più presto possibile, gli studi dal Genio civile riguardo al proseguimento dei lavori del porto. Comprendo che non si potrà far nulla nel porto, se prima non si elimina il pericolo che tuttora ad esso sovrasta, ma credo che il doppio ordine di studi ai quali l'onorevole sotto-segretario di Stato ha fatto cenno potrebbero perfettamente procedere di pari passo: da un lato, gli ingegneri potrebbero eseguire i progetti opportuni per la demolizione di quella grossa parte di montagna, che minaccia ancora di cadere, dall'altro, i funzionari del Genio civile potrebbero iniziare attivamente gli studi per proseguire il molo e per fare la strada di allacciamento fra il porto e la città di Amalfi, strada che fu dal ministro stesso promessa, e che sarà fatta agevolmente, vista la quantità di materiale disponibile che vi è sul luogo. Così potrebbero le cose procedere d'accordo e si potrebbe ottenere che non ci fossero interruzioni di sorta nei lavori; sicchè, dopo eseguita la necessaria demolizione del grosso masso, tuttora pericolante, potrebbero immediatamente esser ripresi i lavori del porto e condotti a termine in modo da guadagnare il tempo perduto.

L'onorevole sotto-segretario di Stato mi insegna che queste pratiche sono necessariamente lunghe, che devono passare attraverso una serie di organi amministrativi, ciascuno dei quali le deve esaminare per la parte che entra nella rispettiva competenza e devono andare fino al Consiglio di Stato. Ora, se non si accelera il lavoro, occorrerà un tempo così lungo, che la città di Amalfi finirà per risentire il massimo dei danni; giacchè, sebbene non sovrasti nessun pericolo alla città di Amalfi, tuttavia, siccome la maggior ricchezza di quella città è costituita dal numero enorme di forestieri che vi affluisce ogni anno, questi, finchè dureranno i segni apparenti ed evidenti di altri pericoli, sebbene sia facile dimostrare che da questi pericoli essi non siano minacciati, pur tuttavia saranno distolti dall'andarvi. E questo sarebbe il massimo dei danni economici che potrebbe risentire la città di Amalfi.

Per queste ragioni, io confido che l'onorevole sotto-segretario di Stato e il ministro avranno a cuore queste mie raccomandazioni e vorranno provvedere con la maggiore sollecitudine possibile.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Giacomo Morando al ministro della guerra « per sapere se non ritenga opportuno modificare la presa deliberazione e concedere anche nel corrente anno polvere nera a prezzo di favore ai Consorzi per gli spari contro la grandine, dai quali i poveri agricoltori sperano qualche beneficio. »

Ma, non essendo presente l'onorevole Morando, questa interrogazione s'intende decaduta.

Viene quindi l'interrogazione dell'onorevole Brunetti Gaetano al ministro guardasigilli « sui criteri dal medesimo adottati per il trasloco da Monterone a Staiti del pretore signor Silvio Cagiano. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Falconi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Assicuro l'onorevole Brunetti che l'unica ragione, la quale ha indotto il Ministero di grazia e giustizia a tramutare il pretore signor Silvio Cagiano, è stata una esigenza del servizio. Non posso entrare in particolari, perchè verrei a fare questioni personali, ciò che sarebbe sotto tutti i rapporti poco corretto.

Presidente. L'onorevole Brunetti Gaetano ha facoltà di dichiarare se sia o no sodi-sfatto.

Brunetti Gaetano. Poichè l'onorevole sottosegretario di Stato mi assicura che il tramutamento è avvenuto per ragioni di servizio e non di castigo, io mi dichiaro sodisfattissimo, prendendo atto delle sue assicurazioni ed augurandomi che il Ministero, pur non disordinando il servizio, consentirà una migliore residenza al pretore Cagiano. Non ho altro da dire.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole De Felice Giuffrida al ministro dei lavori pubblici « sul trattamento che la Società delle ferrovie Sicule infligge ai ferrovieri, sia imponendo ai macchinisti, dove

mancano gli impiegati visitatori, il dovere di visitare il materiale di tutto il treno, sia imponendo multe esagerate e violenze continue agli altri impiegati. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole De Felice sa che il personale ferroviario delle Società Sicule non dipende dal Ministero.

I disordini, le irregolarità e gli abusi che egli denuncia non possono quindi essere conosciuti dal Ministero, se non per i reclami degli interessati, o per i rapporti dei suoi ispettori.

Nessun reclamo essendo pervenuto, appena avuto notizia di questa interrogazione, io mi sono fatto premura di telegrafare al Circolo di Palermo per avere informazioni, ed il Circolo ha risposto che a tal fine gli occorreva un po' di tempo, dopo di che avrebbe riferito con apposito rapporto, non essendo possibile farlo telegraficamente.

Abbia la compiacenza pertanto l'onorevole De Felice di aspettare alcuni giorni, ed allora potrò rispondere esaurientemente alla sua interrogazione ed indicargli quali provvedimenti abbia il Ministero creduto di prendere, dato che abusi ed irregolarità siansi verificati.

Presidente. L'onorevole De Felice-Giuffrida ha facoltà di dichiarare se sia o no sodisfatto.

De Felice-Giuffrida. Accetto molto volentieri l'invito fattomi dall'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici e colgo questa occasione per riferire a lui quali sono le ragioni delle lagnanze che muovono i ferrovieri della Sicula, perchè egli possa assumere le debite informazioni e provvedere in modo che le leggi siano rispettate.

Capisco che il personale delle Sicule non dipende dal Ministero, ma l'onorevole sottosegretario di Stato sa che le Convenzioni ferroviarie garantiscono determinati diritti ai ferrovieri, specialmente a quelli che provengono dalle antiche amministrazioni. Ora l'Amministrazione delle ferrovie Sicule, onorevole sotto-segretario di Stato, commette continue infrazioni ai patti contenuti nelle Convenzioni ferroviarie.

Una delle lagnanze mosse dai ferrovieri siculi è questa: che le punizioni inflitte tutti i giorni sono considerevoli, perchè si è adottata una disciplina severissima. Nella sola stazione di Catania c'è una media di 40 o 50 punizioni al giorno; ci sono stati quattro accenditori ai quali in un mese sono state inflitte 80 lire di multa. E questo avviene perchè l'Amministrazione, che è così eccessivamente economica nella somministrazione dell'olio, pretenderebbe che i lumi ardessero senza l'olio stesso, e i poveri lumai, quando si trova qualche irregolarità in riguardo ai lumi, sono subito puniti. Le multe inflitte a questi disgraziati, furono così esagerate, che, quando si vide che in un mese erano salite ad 80 lire, furono ridotte alla metà.

Ora, onorevole sotto-segretario di Stato, intervenga Ella e richiami l'Amministrazione delle ferrovie sicule, se non altro, ad una certa moderazione. Questo, per quanto riguarda la prima parte.

L'altra parte si riferisce ai macchinisti, i quali, come Ella sa, hanno le competenze, chiamate di percorrenza e di economia.

Ora, secondo gli antichi regolamenti, in vigore prima delle Convenzioni ferroviarie, questi macchinisti erano ogni mese indennizzati di quelle competenze, che ad essi spettavano, mentre ora devono aspettare tre mesi per riscuotere le competenze stesse.

Trascorso poi il terzo mese, l'Amministrazione ferroviaria li fa attendere fino al 25 o al 28 del mese seguente, prima di pagarli. Ora, onorevole sotto-segretario di Stato, giudichi Ella se tutto ciò non debba formare oggetto di lagnanze ben fondate, e se sia opportuno che intervenga la di lei autorità.

Un'altra lagnanza, molto più grave, si riferisce al servizio di polizia dei treni, che s'impone al personale delle stazioni, nelle quali non vi sono impiegati visitatori. Cito una circolare del 21 gennaio 1900, firmata dall'ingegnere capo del materiale a trazione Cappa, dei depositi di Palermo, Catania e Messina. « Per maggior sicurezza della circolazione si richiama l'obbligo dei macchinisti di passare la visita al materiale di tutto il treno in quelle località dove i treni hanno fine od origine, dove non v'è apposito operaio visitatore o dove tal visitatore manchi per cause accidentali. » Onorevole sottosegretario di Stato, Ella, che ha visto a quali gravi accidenti si sia andati incontro in questi ultimi giorni per deficienza di personale, metta in rapporto queste circostanze

col servizio che è esercitato dall'Amministrazione ferroviaria, e dica se la causa degli infortuni gravi che sono accaduti e di quelli che, disgraziatamente, possono accadere, non stia tutta nella eccessiva economia di personale, che fanno le Amministrazioni ferroviarie!

Presidente. Onorevole De Felice, i cinque minuti sono passati!

De Felice-Giuffrida. Signor presidente, ho finito. Onorevole sotto segretario di Stato, io la prego di richiamare le Amministrazioni ferroviarie al rispetto dei regolamenti e agli obblighi che le legano al personale.

Presidente. Viene un'altra interrogazione dell'onorevole De Felice al ministro di agricoltura e commercio « sui criteri seguiti nell'ammissione delle opere d'arte e delle associazioni di previdenza e d'istruzione alla Esposizione universale di Parigi. »

Ha facoltà di parlare l'enorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Vagliasindi, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Per l'ordinamento della
sezione di belle arti all'Esposizione di Parigi
furono, con decreto del 20 febbraio 1899, costituiti in Comitati artistici locali i seguenti
Istituti: le Accademie di belle arti di Genova, Milano e Torino e gli Istituti di belle
arti di Bologna, Firenze, Napoli, Palermo,
Roma e Venezia con facoltà ai medesimi di
aggregarsi i rappresentanti dei sodalizi artistici esistenti nella rispettiva circoscrizione.

Questi Comitati locali raccolsero le domande dei singoli concorrenti all'Esposizione di Parigi, e fecero una prima selezione delle opere, che credevano degne, a loro giudizio, di rappresentare l'arte italiana all'Esposizione.

Per gli artisti italiani residenti all'estero uguale cernita fu compiuta da uno speciale Comitato istituito presso la Camera di commercio di Parigi.

Al doppio scopo poi di unificare con criteri uniformi il lavoro dei singoli Comitati locali e di ridurre le domande degli artisti al numero limitato che era compatibile con lo spazio di cui si poteva disporre, le proposte dei Comitati locali venivano sottoposte al Comitato artistico centrale composto di tre artisti che già facevano parte della Commis-

sione Reale e di due componenti di ciascun Comitato locale per ogni circoscrizione.

Il Comitato artistico centrale riparti in tre categorie, per ordine di merito, tutte le domande di artisti ammesse dai Comitati locali.

Tale divisione fu fatta con questo concetto, che primi fossero chiamati gli artisti della prima categoria e successivamente quelli delle altre due a seconda dello spazio disponibile. Ben inteso che a queste disposizioni non erano soggetti gli artisti di maggior fama, ai quali il Ministero rivolse direttamente l'invito di prender parte alla mostra e li ammise quando essi si mostrarono disposti a concorrere alla Esposizione, senza assoggettare le loro opere a visita alcuna.

Con questo ordinamento, rivolto all'unico scopo di far figurare nel modo il più degno le gloriose tradizioni artistiche del nostro paese, fu compiuto il lavoro di selezione dei concorrenti alla mostra di belle arti.

Per tutte le altre sezioni che noi abbiamo all'Esposizione di Parigi le ammissioni avvennero in modo analogo. Furono, cioè, costituiti presso le Camere di commercio Comitati locali, nei quali furono chiamati a farsi rappresentare i principali Comuni, i Comizi ed altre istituzioni agrarie, le associazioni industriali e commerciali come pure i più benemeriti produttori agrari ed industriali. Anche questi Comitati locali raccolsero le domande degli espositori e le classificarono in ottime, buone e mediocri, per dare poi un criterio di scelta alla Commissione Reale. Questa Commissione Reale, istituita presso il Ministero e composta di persone competenti, ebbe l'incarico di esaminare il lavoro dei Comitati e sulla base delle classificazioni da essi proposte, ovvero di altri elementi ed informazioni da essa raccolte, procedette ad una nuova selezione degli espositori, scartandone circa il 50 per cento.

Quanto al sistema seguito per giungere a selezionare le molte domande che si avevano di concorrenti alla Esposizione di Parigi, posso assicurare l'onorevole De Felice che il Governo non poteva dare e non diede alcun suggerimento per la scelta, esso non aveva che il proposito di vedere bene rappresentata l'arte e l'industria italiana a Parigi, e quindi per la parte artistica si è interamente rimesso ai criteri degli artisti che furono destinati appunto alla scelta, e per

LEGISLATURA XX — 3° SESSIONE — DISCUSSIONI — 2° TORNATA DEL 7 MARZO 1900

il resto si è anche completamente affidato al giudizio dei Comitati locali istituiti presso le Camere di commercio e al giudizio d'appello, chiamiamolo così, che ha pronunziato la Commissione Reale.

Con ciò noi crediamo di avere contribuito a che le nostre sezioni alla mostra contenessero quanto di meglio si produce in Italia e possano sostenere la concorrenza sul mercato internazionale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice.

De Felice-Giuffrida. Convengo con l'onorevole sotto-segretario di Stato nella necessità della selezione, nella opportunità delle Commissioni locali e della Commissione centrale perchè la selezione stessa riescisse più perfetta; senonchè nel fatto trovo che questi buoni criteri non sono poi stati applicati efficacemente. Infatti ho ricevuto parecchi reclami di artisti di grido. Uno di questi nota che la Commissione locale, quella che doveva fare la prima selezione, ha trovato il suo quadro ottimo e lo ha indicato fra quelli che dovevano essere mandati all'Esposizione di Parigi; lo stesso quadro ebbe poi la fortuna di meritare i voti della Commissione centrale, di maniera che egli doveva trovarsi tra i fortunati preferiti le cui opere dovrebbero essere inviate all'Esposizione di Parigi.

Senonchè, quando la doppia scelta era già stata fatta, una comunicazione pervenne all'artista che diceva: il vostro quadro non può essere mandato a Parigi perchè mancano i locali. Io domando: quali istruzioni ha dato il Governo in ordine a questi locali? E se a Parigi mancano i locali, o perchè il Governo, come mi suggerisce l'artista stesso, perchè il Governo non pensa, per compensare almeno moralmente i sacrifici e i dolori cui si sono sottoposti gli artisti, di aprire un salone italiano d'arte moderna dove possano essere esposte le opere migliori dell'ingegno italiano? Questa è la preghiera che io mi permetto di rivolgere vivamente all'onorevole rappresentante del Governo.

E passo alla seconda parte della mia interrogazione, quella cioè concernente il concorso a Parigi delle associazioni di previdenza e di istruzione. Qui la cosa diventa ancora più strana.

Dallo stesso Ministero di agricoltura e commercio furono rivolti inviti per concor-

rere a Parigi a parecchi dei nostri Istituti di previdenza e di istruzione.

Alcuni di essi, fra cui cito ad onore il Circolo degli operai di Catania, uno dei più benemeriti, prepararono i lavori da mandare a Parigi e incontrarono anche delle spese per compilare memorie ed eseguire disegni e quadri, insomma per preparare tutto ciò che credevano utile inviare a Parigi.

Ebbene, dopo aver fatto tutte queste spese, sopportato sacrifici e noie, senza che il loro lavoro fosse sottoposto all'esame di alcuno, quegli Istituti furono licenziati senz'altro, così ex abrupto.

Io domando all'onorevole Vagliasindi: qual lavoro di selezione è avvenuto in proposito?

Se si fossero piuttosto gli uni che gli altri Istituti di previdenza e di istruzione ritenuti degni di concorrere a Parigi, io lo avrei capito; ma non si comprende affatto come si siano fatti fare tante spese e tanti sacrifici a questi Istituti senza nemmeno accordar loro l'onore di un esame qualsiasi dei lavori che intendevano mandare a Parigi.

Qual criterio adunque si è adoprato per la scelta delle Associazioni che possono esporre a Parigi?

Forse perchè uno di questi Istituti appartiene alla Sicilia, ha potuto essere posposto ad altri Istituti di istruzione e di previdenza cui si è pur riconosciuto il diritto di concorrere alla mostra francese? Perchè non concedere almeno la garanzia dello esame?

Queste sono le osservazioni e le domande che ho creduto di dover rivolgere all'onorevole Vagliasindi. Unisco la preghiera che il Governo voglia trovar modo, se non altro, di contentare queste Società, le quali aspirano al titolo del merito che può essere loro riconosciuto anche con una mostra nazionale dell'opera loro in pro dell' istruzionee della previdenza. (Bene!)

Presidente. Desidera parlare ancora, onorevole sotto-segretario di Stato?

Vagliasindi, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. L'onorevole De Felice deve essere caduto in un equivoco quando ha parlato di un quadro, che sarebbe stato giudicato ottimo da un Comitato artistico locale, ed anche in grado di appello dal Comitato

centrale. L'equivoco è dimostrato quando si consideri che i Comitati locali non facevano la classificazione, ma avevano semplicemente il compito di dichiarare se le opere erano, o no, ammissibili. La classificazione delle opere stesse in ottime, buone e mediocri fu fatta invece dal Comitato artistico centrale; e poichè il quadro cui allude l'onorevole De Felice non fu ammesso, non potè certamente essere stato classificato fra gli ottimi.

De Felice-Giuffrida. Questo appunto mi meraviglia: che il quadro fu dichiarato ammissibile, lo garantisco, da ambedue le Commissioni, quella locale e quella centrale. Ho qui la lettera!

Vagliasindi, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Ella, onorevole De Felice,
ha la lettera inviatale dall'artista: io ho il risultato delle Commissioni. Il quadro è stato
dichiarato ammissibile dal Comitato locale,
ma quando è venuto innanzi alla Commissione artistica centrale, essa ha dovuto riferirsi al grado di merito; e siccome ha fatto
le tre categorie certamente, ripeto, non l'ha
compreso nella prima, quella delle opere ottime.

De Felice-Giuffrida. È stato classificato ottimo dalle due Commissioni. Solamente dopo gli è stato detto che, per la mancanza dello spazio, il quadro non poteva figurare all'Esposizione.

Presidente. Onorevole De Felice, smetta dal fare codeste continue interruzioni, diversamente questa discussione andrà all'infinito.

Vagliasindi, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Siccome tutti i quadri ottimi avevano lo spazio sufficiente per essere ammessi, non credo che la cosa sia come l'accenna l'onorevole De Felice.

Ad ogni modo mi riservo di esaminare ancora i fatti e di provvedere, ove ne sia il caso.

In quanto alla seconda parte, il procedimento è quello che ho detto innanzi, e il lavoro di selezione fu fatto rigorosamente coi criteri da me annunziati, e per tutta l'Italia. Però può avvenire che artisti i quali prima non erano stati ammessi, lo siano stati in seguito, e tutto questo per una ragione semplicissima, perchè, cioè, artisti che erano stati ammessi all' Esposizione vi abbiano rinunziato spontaneamente; in questo

caso si è fatto luogo ad altre ammissioni che prima non erano state possibili.

Del resto accetto di studiare se non sia il caso di provvedere che artisti dei più meritevoli possano concorrere nella forma espressa dall'onorevole De Felice.

De Felice-Giuffrida. E per la Società di previdenza?

Vagliasindi, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. È lo stesso. Questa Società entra in una sezione che non è quella delle belle arti e quindi anche per essa valgono i criteri cui ho accennato dianzi. (Interruzione del deputato De Felice).

La scelta è stata fatta dai Comitati locali e poi è stata sottoposta alla Commissione centrale.

Presidente. Viene ora un'altra interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se sia insultando gli studenti che un professore di storia nelle scuole secondarie di Teramo può educare la gioventù studiosa. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Manna, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Il professore cui accenna l'onorevole De Felice è il professore Enrico Ricardetti, del Liceo di Teramo.

Pur troppo furono mosse varie lagnanze a carico di questo professore per cui è stata già ordinata un'inchiesta e se ne attendono i risultati. Stia tranquillo l'onorevole De Felice che, se non è permesso agli studenti di insultare i professori, il Ministero non potrebbe neppure tollerare che i professori si permettessero d'insultare gli studenti, e per ciò, quando il Ministero avrà notizia del risultato dell'inchiesta, saprà provvedere come è suo dovere.

De Felice-Giuffrida. Ringrazio, aspettando i provvedimenti.

Presidente. Viene finalmente l'interrogazione degli onorevoli Luzzatto Riccardo e Girardini al ministro dell'interno « per sapere se approvi l'operato del prefetto di Udine, nei riguardi del sindaco di S. Daniele del Friuli. »

Non essendo presenti nè l'onorevole Luzzatto nè l'onorevole Girardini, questa interrogazione è ritirata.

Seguito della discussione per la conversione in legge del Regio Decreto 22 giugno 1899.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio Decreto 22 giugno 1899, n. 227, per modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa.

Procedendo nella discussione dell'articolo 1, ha facoltà di parlare l'onorevole Simeoni.

Simeoni. Onorevoli colleghi, la facoltà di parlare in questo momento mi viene dalla benevolenza personale dell'onorevole Mazza, tuttochè egli appartenga all'estremo settore di questa Camera. Permettete che io lo rilevi con compiacimento, perchè noi tutti dobbiamo essere ben soddisfatti di scorgere, in così rapido volgere di tempo, succedersi, alle incomposte e tumultuose manifestazioni di metodi, non certo encomiabili, una calma relativa, e perfino uno scambio di cortesie; il che ci torna a far provare tutta la nobiltà del sentimento di sedere in quest'Aula come rap presentanti di una civile nazione. E ci conforta a poterci chiamare davvero con reciproco rispetto, non solo col nome di colleghi; ma, se volete, anche con l'appellativo più intimo, nel suo miglior senso, di compaqni affettuosi.

Dunque, secondo le avverse affermazioni, si tratta di un momento grave pel paese. Si tratta di un momento storico importantissimo, nel quale sono state menomate e conculcate le comuni libertà. Lo Statuto è stato manomesso, ed un Governo poco tenero dei suoi doveri, d'accordo con una maggioranza assai facile ne' suoi consentimenti, ha violato le libertà statutarie; onde il diritto parlamentare di opporre una resistenza, a volte attiva di atti tumultuarî, a volte passiva di parole interminabili, di opporre in altri termini quello che si è definito l'ostruzionismo, che è un diritto parlamentare, perchè la storia dei più antichi tempi ce ne ha dato l'esempio, e perchè è entrato nelle consuetudini dei vari Parlamenti d'Europa.

Ed il momento è ancora più grave, quando si pensi all'essenza del decreto-legge, del quale viene in discussione, in questo momento, l'articolo primo, che, secondo l'avversa opinione, costituisce, tra le violazioni delle pubbliche libertà, una delle maggiori. Ecco dunque il sostrato del mio discorso sul quale richiamo la vostra benevolenza per solo pochi minuti. E voi me la concederete, perchè, sebbene usato all'esercizio quotidiano della parola, che è abito della mia vita, e sebbene io abbia parlato anche in importanti circostanze nel mio entrare alla Camera, ho poi assistito silente allo svolgersi delle nuove vicende parlamentari: onde, se vi domando d'accordarmi pochi minuti, voi me li concederete benevolenti e generosi.

Dunque l'ostruzionismo è l'arma della libertà contro la prepotenza della maggioranza. Ostruzionismo! Ma non lo abbiamo così intitolato noi, diceva ieri l'onorevole De Felice. Io credo che qui ci sia un equivoco, imperocchè nella gazzetta ufficiale del partito, nel giugno del decorso anno, ogni giorno c'era il Bollettino dell' ostruzionismo! (Interruzioni all'estrema sinistra).

Oggi non lo si chiama più come allora; ma lo si chiama Diario dell'ostruzionismo. Ma, secondo me, era più esatta la definizione di prima, perchè il vocabolo Bollettino si usa per le malattie, e l'ostruzionismo non è che uno stato patologico. (Bene! Bravo! — Molti deputati si affoliano attorno all'oratore).

Infatti, filologicamente, ostruzionismo viene da ostruzione, che è malattia d'ingombro di uno degli organi interni del corpo umano, e specialmente del fegato e della milza; (Ilarità - Bravo!) la quale malattia dà la brutta ciera e mette l'organismo in istato morboso. Ora permettetemi l'augurio che voi siate sempre sani e fiorenti. (Bravo! — Ilarità). L'ostruzionismo ha uno stadio acuto, che è quello che abbiamo con poca soddisfazione reciproca avuto nei giorni passati; ma ora la Dio mercè siamo passati al secondo stadio, che è quello cronico, il quale però ha bisogno di cura, ed io ho letto nei trattati che la cura idroterapica fa molto bene per guarire tale malanno. (Interruzioni — Ilarità).

Ma vi sono gli antichi esempi storici i quali dimostrano, che nei tempi in cui le libertà erano più rispettate, all'ostruzionismo si è ricorso, ed uno degli intelletti più geniali e colti di quell' estrema parte della Camera, l'onorevole Ferri, citava il caso, non solo nella passata discussione dell'anno scorso; ma lo ripeteva nelle due tornate di quest'anno, il caso tipico di Marco Porcio Catone.

Ora consentitemi, una volta che ci si invita a rispondere (poichè ieri si è detto che

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 7 MARZO 1900

da questi banchi non si rispondeva) e poichè si è fatto questo ricordo storico, che io mi vi intrattenga un momento. Siamo ben intesi innanzi tutto, che non si tratta di Marco Porcio Catone il Grande, il Prisco, il maggiore insomma, di Catone il censore, di colui che dette autorità al nome e fama alle opere; ma si tratta di Marco Porcio Catone Uticense, suo men degno pronipote. (Ilarità — Interruzioni all'estrema sinistra).

Una voce all'estrema sinistra. Fu più grande del primo!

Simeoni. Permettetemi, dunque, che esprima il mio pensiero sul conto di Marco Porcio Catone, il quale ha lasciato ricordi, che io non credo possano valere qui come esempî imitabili. Che cosa volete voi che sia imitabile della vita sua?

Io non parlerò della sua fine, perchè egli ebbe la forza di suicidarsi all'arrivo di Cesare ad Utica, per quanto sia un atto che potrebbe forse qualificarsi il migliore della sua vita, (*Ilarità*) se pure il suicidio fosse cosa morale.... (*Interruzioni*).

Presidente. Facciano silenzio!

Simeoni. Che cosa volete voi di questo uomo prendere ad esempio?.. (Commenti).

Volete forse prendere ad esempio le stranezze della sua vita? Perchè la storia ricorda, che egli soleva uscire tra le più forti intemperie in mezzo alle strade pubbliche di Roma a capo scoperto, seguito da un codazzo di monelli che gli facevano rumoroso accompagnamento. (Illarità) Questo non certo; e forse voi potete dire che sia degno ed imitabile il fatto della sua vita, che è così celebre per quanto riprovato nella storia da tutti gli scrittori, di quando cioè egli ebbe a cedere in prestito all'amico Quinto Ortenzio la propria moglie Marcia (Viva itarità) per fare come diceva Tito Livio: Marciam utendam ideo iuvenculam, non altro che come una macchina da procreare figliuoli? Io quindi non credo che questi siano esempî, che possano far prendere quel tipo a modello. Non ve lo invidio.

Ma se volete guardare più addentro all'essenza di quello che avete qualificato nella storia ostruzionismo; ebbene anche in questo io vi seguo e vi farò toccare con mano, che l'esempio da voi indicato è il meno adatto a sostegno della vostra tesi. (Commenti e interruzioni all'estrema sinistra).

Ringrazio l'equanimità cortese e pur giu-

sta dei miei colleghi di quella parte della Camera, dai quali se io mi sono in questo momento disgiunto di vicinanza di banchi, non è già perch'io non avessi ad onore di sedermi loro accanto; ma siccome siamo in contraddizione di sentimenti, l'euritmia topografica delle antitesi mi imponeva di sedere un poco più discosto. (Si ride).

Veniamo dunque all'ostruzionismo di Marco Porcio Catone. Voi forse lo conoscevate; ma io vi confesso che l'ignoravo, e solo quando lo sentii ricordare dal nostro collega Ferri, io volli andare a riscontrare le istorie per apprendere quello che non mi era noto.

Ferri. Ha visto Mommsen?

Simeoni. Mommsen, se non dispiace, ripete quello che hanno detto Plutarco in primo luogo, Dione Cassio in secondo, e, se volete, Napoleone III nella storia di Giulio Cesare. (Vive approvazioni — Si ride).

Ora come si manifestò l'incidente, al quale si è voluto dare il nome di germe dell'ostruzionismo? Permettete che io ve lo ricordi. Caio Trebonio (Bravo! — Si ride) presentò all'approvazione popolare la legge per la ripartizione delle terre ai nuovi Consoli e una piccola parte del popolo, quella che si sarebbe detta più democratica, non la voleva. Allora Caio Trebonio che presiedeva, diciamo, l'adunanza, concedette al primo degli oratori di opposizione, che si chiamava Favonio, e che quindi precorse Marco Porcio Catone (Ilarità vivissima) e che sarebbe stato il vero primo inventore dell'ostruzionismo, accordò a Favonio la parola per un'ora. Sapete che cosa fece Favonio in un'ora? Lo dicono gli storici tutti d'accordo: in un'ora dimostrò, che un'ora era troppo poco perchè egli potesse parlare del merito della legge che si proponeva. E due ore furono assegnate (non è vero?) a Marco Porcio Catone, il quale in due ore, dice Plutarco, non fece altro che parlare male di tutte le cose della repubblica, come era suo costume, solamente facendo notare al popolo, che egli non era messo in condizione di poter difendere le guarentigie popolari, perchè il tempo che gli si accordava era troppo esiguo rispetto all'importanza dell'argomento che bisognava trattare. Li menava per l'aia.

Ferri. Plutarco era uno storico ministeriale! (Esclamazioni).

Simeoni. Ed anche Dione Cassio! Via, scherzate pure!

E quando le due ore di Marco Porcio Ca-

tone furono passate, egli fu invitato a ritirarsi; ma non volle, e cacciato dai littori dal rostro tentò di risalirvi, e seguito da un'infima parte del popolo che lo applaudiva rincominciò a parlare; di guisa che quel giorno non si potè concludere nulla. Ma, onorevole Ferri ed amici carissimi del polo antartico di questa assemblea, (Viva ilarità) sapete che cosa successe il giorno appresso?

Ferri. Venne Cepione. (Si ride).

Simeoni. Ricominciò Marco Porcio Catone; ma allora naturalmente si vide, che le leggi non si sarebbero approvate e quindi fu invitato per l'ultima volta a ritirarsi. E fug gendo egli e risalendo sopra i congegni più alti per potere parlare, due littori d'ordine del Presidente lo invitarono ad andar via, e, non volendolo egli, lo condussero al fresco, dove lo tennero custodito finchè il popolo di Roma non ebbe approvata la legge. (Approvazioni vivissime — Applausi — Ilarità).

Ma l'invocazione di quell'esempio può riuscirvi fatale: se voi avete mentovato il fatto di Marco Porcio Catone, come il germe dell'ostruzionismo, chi sa che, dall'altra parte, un giorno, non vi si possa ricordare il provvedimento di Caio Trebonio, come il germe del nuovo regolamento. (Vive approvazioni a destra e al centro - Vivissima ilarità). E pure, o signori, quell'esempio storico meraviglioso ha dovuto avere una incubazione di circa venti secoli, per poter trovare una novella applicazione nell'êra moderna; perchè, per quasi venti secoli, le storie tacciono. Vuol dire che quello era un esempio storico, il quale non doveva far proseliti; e, per questo, non fu laudato nelle storie dei tempi antichi, come non lo è in quelle dei tempi moderni.

Ma, si dice, vi citiamo le usanze invalse nei Parlamenti d'Europa: in Austria, nel Belgio.

Permettetemi di dirvi, con quella franca libertà di linguaggio che apprendo da voi, che, se mi contassero le sconvenienze o le indecenze di casa altrui, non io vorrei andarle invocando per introdurle in casa mia. Se dunque o in Austria o in Belgio, in certi momenti eccezionali e deplorabili, e che hanno messo quei paesi in condizione di diventare il ludibrio di tutta Europa, quei casi si sono verificati; e che perciò? Debbono essere essi invocati dall'Italia, che è la nazione del senso pratico per eccellenza, e la quale non ha bisogno di questi esempî, così poco imitabili,

per introdurli in casa propria, e molto meno per legittimarli? (Bene! Bravo! a destra e al centro).

Ma, una volta che volete invocare gli esempî di altri Parlamenti, permettetemi che io
invochi quello del Parlamento per eccellenza,
del Parlamento inglese; il quale è davvero
quello che può dare insegnamenti in materia
di pratica costituzionale. Ora, in Inghilterra,
al tempo del famoso ostruzionismo degli Irlandesi, che cosa avvenne? Ci fu forse, li, una
maggioranza alla quale si potesse appiccicare quegli epiteti, più o meno garbati, che
voi solete dare a tutti quanti, me compreso:
quello di forcaiuoli e via discorrendo? Ci fu
colui che fu ben definito, unanimemente, il
primo cavaliere d'ogni umana e civile libertà,
lord Gladstone...

Voci. Non era lord! (Altre interruzioni). Presidente. Non interrompano!

Ferri. Non volle mai accettare quel titolo! Simeoni. Ebbene, Gladstone, non lord, fece votare dal Parlamento inglese quella riforma regolamentare, la quale, a somiglianza d'un'altra purchessia, era un legittimo infrenare degli eccessi dell'ostruzionismo; e nella memorabile seduta in cui venne votata, Gladstone disse: Signori, io vi invito a ricordarvi quel che siete stati innanzi alla storia e a non diventare lo scherno di tutta l'Europa.

Ma qui, si è voluta introdurre una nuova istituzione. E sia. Abolite quelle del Campidoglio, si è introdotta l'istituzione delle oche di Montecitorio. (Ilarità). Perchè non c'è che una sola parte della Camera, la quale crede avere il monopolio di erigersi a vigile custode e tutelatrice delle popolari franchigie! Noi invece siamo i violatori della Costituzione; noi non amiamo gl'interessi veri del popolo, il sacro dovere di rappresentanti del paese, ed una serie di errori, di vilipendî delle civili franchigie sono quelli che noi compiamo. (È vero, è vero! a destra e al centro. — Interruzioni).

Io capirei, che qui l'estrema parte si erigesse a più vigile tutrice delle popolari guarentigie; ma nessuno può pensare, che le oche possano davvero muovere a proprio beneplacito tutti gli animali dell'arca di Noc. (Viva ilarità).

Una voce all'estrema sinistra. È una fotografia istantanea.

Simeoni. Non sappiamo però le specie degli animali racchiusi nell'area come vadano distribuiti. (Harità).

Ed ora poche parole nel merito, se volete, con la stessa franchezza e con la stessa sobrietà.

Incostituzionalità grave, perchè si è inaugurato il sistema riprovevole, violatore della nostra Carta fondamentale, quello di non far funzionare in molti rincontri le due Camere con l'autorità sovrana; ma quello di sottrarsi, sia pur temporaneamente, alle due prime podestà, che la Costituzione ha poste.

Sentite, se si dovesse fare la questione in apicibus, cioè dell'assoluta inapplicabilità di qualunque dei casi, che chiamerò di forza maggiore, che una legge possa essere temporaneamente surrogata da un atto del potere esecutivo; io capirei le vostre, per quanto eccedenti, invettive sulla opposta opinione di questo, o di quel lato della Camera. Ma in fondo, o signori, io, che sono sempre stato un dilettante di politica, ma un osservatore attento e spassionato, io ho notato con molta maraviglia, che qui in fondo si era tutti d'accordo, mentre si gridava tanto gli uni contro gli altri.

D'accordo tutti. D'accordo dalla parte destra dissidente della Camera, perchè illustri oratori di essa vi hanno detto, che non doveva assolutamente respingersi la possibilità giuridica di un decreto-legge. E voi che tanto oggi vi siete scaldati all'affermazione dell'opposto principio, voi stessi signori dell'Estrema lo avete ammesso, perchè avete tacitamente consentito voi pure, quando qui non avete validamente oppugnato i primi decreti-legge... (Bravo!) ed anche ieri per la bocca di uno dei vostri oratori voi avete affermato pubblicamente, che bisogna distinguere decreto-legge da decreto-legge; perchè in Francia c'è stato si un decreto-legge, quello del Millerand (lo ha detto ieri l'onorevole De Felice-Giuffrida) ma un decretolegge a favore degli operai, e quello è un lecito e benedetto decreto-legge. (Commenti in vario senso — Ilarità). Ora dunque signori, sui decreti-legge in genere, siamo tutti d'accordo, dall'uno all'altro lato della Camera, tanto da poter dire, che ci sia unanimità di consenso.

Ma, nel caso attuale mancavano le condizioni per cui si fosse potuto procedere alla emanazione del decreto-legge? Non io di questo posso ora occuparmi. La questione è ormai esaurita, non solo con le votazioni, le quali hanno dato (vi piaccia o no chia-

marli tali) il bill di indennità o la sanatoria, per le quali si è detto al Governo, che quello che ha dovuto fare gli era menato buono, perchè costrettovi dalle necessità del momento e come giustificato dai caratteri della legittima difesa, la quale fra i due mali consente quello di minore portata. E su ciò io ho visto dagli uomini più preclari di questa Assemblea, proporre la soppressione dell'articolo 10, che questa questione includerebbe, ed io quindi non mi permetto neppure di accennarla più oltre.

Ma dirò poche parole ancora, sull'articolo 1 del progetto di legge, il quale in questo momento si discute. Dico bene progetto di legge, perchè qui non entra più l'esame se un decreto ci poteva essere o meno, e se poteva poi essere tramutato in legge. Qui c'è un disegno di legge, che è passato per gli Ufficî della Camera, che è stato esaminato dalla legittima Commissione di essa, (della quale io pure, bene o male, ho avuto l'onore di far parte; per il che io mi sono sentito in dovere di spendere innanzi a voi queste parole). Qui dunque c'è normalità di funzioni parlamentari, in questo momento, per quanto riguarda il disegno di legge.

Si dice che l'articolo 1 è violatore della Carta costituzionale. Permettetemi di dirvi, o signori, che non lo è punto e che la Carta che voi invocate è contro di voi. Un articolo infatti della Costituzione, il 32, deve vigere per quello che il Sovrano ha scritto e per quello che il popolo ha accettato. Eppure voi volete farlo a brandelli, ed uno di questi invocare e non applicarlo nella sua integrità. (Bravo!)

Dice l'articolo 32: « È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia. »

Dunque una doppia considerazione s' impone: la prima, che la Carta nella sua essenza scritta risolve contro di voi quello, che voi siete venuti qui dentro a sostenere. Infatti l'articolo 32 è composto di due parti, la seconda delle quali voi non potete non ammettere, che sia applicabile al caso di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Ma ancorchè voi intendiate attenervi alla sola prima parte ed invocarla a presidio della vostra tesi, io vi dirò, o signori, che non potreste dire mai violatori della Costituzione nè il disegno di legge attuale, nè la legge di pubblica sicurezza, che prima ha avuto vigore, perchè essi si ispirano alla disposizione dell'articolo 32 dello Statuto, in quanto l'esercizio del diritto di riunione regolano nell'interesse non meno alto della pubblica tranquillità.

Che cosa dice la Carta fondamentale? È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi. Ora ammettete voi, che coloro i quali hanno il dovere di vigilare alla tutela dell'ordine e della sicurtà pubblica nell'interesse non di questa o di quella frazione, non di questo o di quel partito; ma nell'interesse alto e generale del paese, possano permettere, che coloro che accennano a riunirsi siano armati o vadano ad armarsi, oppure non abbiano manifestamente intenzioni pacifiche? Sono casi che possono succedere ogni giorno e che sono spesso succeduti: per esempio, dopo pubbliche dimostrazioni, in cui si sono assaliti municipî contro dei quali la popolazione è insorta e ne ha braciati perfino gli archivî... (Interruzioni all' estrema sinistra) e trascendendo ad altri atti criminosi; immaginate dunque che a distanza di qualche giorno da tali fatti si volesse tenere un'adunanza: che cosa sarebbe quell'autorità politica, la quale permettesse in quelle condizioni una riunione pubblica? (Interruzioni all' estrema sinistra e dell'onorevole Del Balzo Carlo).

Qui proprio può perfino invocarsi, se non fosse scritta, la nata lex. C' è l'essenza dello stesso articolo della Costituzione, il quale dice, che i cittadini hanno il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi; quindi l'autorità ha diritto di intervenire a tutela della sicurezza e dell'ordine dei cittadini, quando questo dovrà essere quasi certamente turbato.

Miniscalchi. È inutile l'articolo.

Simeoni. Io potrei essere d'accordo anche con Lei, onorevole Miniscalchi. A mio pensiero, di modesto giurista, avrei detto che se ne potrebbe fare a meno... (Commenti) perchè basterebbe il diritto vigente e basterebbe anche l'attuale legge di pubblica sicurezza, (Interruzioni) la quale del resto voi non accoglieste con le clamorose manifestazioni odierne.

So bene, che mentovo qualche cosa che, secondo voi, non esiste nell'articolo 32 della

Costituzione; ma è bene scritto nell'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza vigente prima del decreto-legge: che le riunioni pubbliche debbono essere dai promotori preavvisate all'autorità politica. (Commenti). Questo voi avete accettato, contro di questo non siete insorti. (Interruzioni all'estrema sinistra). Ma perchè non siete insorti? Perchè non potevate insorgere, dacchè l'articolo 32 della Carta costituzionale stabilisce, che tutto ciò che si riferisce all'esercizio del diritto di riunione deve essere regolato dalla legge di pubblica sicurezza; e quello che è scritto risponde appunto anche alla legge naturale. (Interruzione dell'onorevole Del Balzo Carlo).

Presidente. Onorevole Del Balzo, la devo richiamare all'ordine; Ella interrompe sempre.

Simeoni. Dunque violazione della Costituzione, no! L'articolo primo può essere tacciato di superfluità; ma non di violazione della legge statutaria. Anzi è meraviglioso, che si sia ieri potuto dire in pubblico che esso ha peggiorato il progetto precedente. Come si può dire questo con coscienza? Nel primo progetto del decreto-legge era scritto, che il divieto di una pubblica riunione poteva essere dato da ogni ufficiale di pubblica sicurezza; ora invece è detto, che tale divieto spetta solo al prefetto od al sotto-prefetto. (Interruzioni a sinistra).

Non è una maggior garanzia questa? Non è una maggior garanzia il codificare tutto ciò, che era parte solo della giurisprudenza e che poteva dare più o meno pretesto ad arbitrii? Non corrisponde più allo spirito dello Statuto?

Che cosa vorreste voi, ed è questo il mio ultimo argomento, che cosa vorreste voi? Che l'autorità di pubblica sicurezza non impedisse possibili adunanze, in cui moti incomposti andassero a succedere, ed in cui potesse facilmente corrersi alle armi; preferireste voi, quando la fatalità di cose l'imponesse, come dolorosamente si è dovuto più volte riscontrare, una repressione sanguinosa? Preferireste alla tutela vigile della pubblica sicurezza, le repressioni del 1893 a Napoli, o quelle di Piazza Navona a Roma? (È vero!) Quando si può prevedere ed impedire una tale repressione, mantenendo la libertà con l'ordine, perchè vorreste preferire la libertà con la licenza, dopo la quale poi non potrebbero esserci che repressioni cruenti? (Interruzioni all'estrema sinistra). Dunque non c'è violazione

di libertà: tutto ciò risponde alla Carta statutaria, sia nel modo come è scritta, e sia nel suo spirito. E così hanno sempre dichiarato, in materia di divieti, tutte le magistrature del Regno, le quali dacche v'è Stato Italiano, tali sanzioni hanno mantenute salde.

Signori, io conchiudo. Sono molti anni che appartengo a questa Assemblea legislativa. In tutte le occasioni solenni, io ho sentito parlare di momento storico eccezionale, di pericolo per le libertà. Da principio io, poveretto! sentivo sbalordito quelle affermazioni ed ero trepido per le sorti della patria; ma poi a poco a poco ho capito (Si ride), che questo non è che un frasario (Ilarità generale), il quale si tira fuori nelle occasioni solenni. E potete sentire dalla nobile anima di Alessandro Manzoni, il quale pare che li abbia scritti proprio per queste occasioni di grosse battaglie parlamentari, i versi del Carmagnola:

S'ode a destra uno squillo di tromba: A sinistra risponde uno squillo.

(Commenti - Si ride).

E c'è dell'altro: « quinci spunta per l'aria un vessillo » e poi un altro: appare uno stendardo da una parte, poniamo di colore rosso, poi un altro dall'altra parte, poniamo di colore nero; ma poi si mette fuori il bandierone, che con le sue larghe pieghe occulta i vessilli, i cui ideali non rispondono alle istituzioni del paese; e si tenta venire subito all'ultima ratio, alla scalata, legittima del resto, perchè rende attuabile l'altalena parlamentare, che consiste nello scendere e nel salire. (Si ride — Bene! Bravo!)

Ed ora, o signori, vi ringrazio di avermi ascoltato, più di quello che non mi fossi potuto lusingare, con grande benevolenza, e, permettetemi che, in questo momento, in cui pongo termine al mio dire, io affermi altamente, che l'idealità che ci inspira è di custodire la libertà con l'ordine.

Ferri. Ecco i tutori!

Simeoni. Questo soltanto, e non altro, a noi commise la volontà popolare, (È vero! è vero!) che qui ci trasse a suoi rappresentanti.

Questo a noi impone il dovere morale e cosciente di uomini liberi e civili.

Questo noi confidiamo di tramandare incolume ai nostri più tardi nepoti. (Bravo! Benissimo! — Applausi — Commenti e apostrofi all'estrema sinistra — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore).

Presidente. Prima di proseguire nella discussione, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di prendere i loro posti. Solamente da questa parte della Camera (la Destra) c'è l'abitudine d'invadere il centro dell'Aula. (Si ride).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino. Sonnino Sidney. (Segni di attenzione). Il mio intendimento, onorevoli colleghi, è di spiegare brevemente, per quanto possibile, il significato dell'articolo sostitutivo che ho presentato.

Già dissi nella discussione generale come non mi soddisfacesse completamente la formula dell'articolo primo, quale fu votato dalla Camera l'anno scorso, e neanche quella presentataci dalla Commissione.

L'articolo primo del decreto fu redatto nel giugno scorso e votato dalla Camera in un momento di fretta e tra i tumulti, durante una breve tregua concessa dagli ostruzionisti.

Dopo di ciò, la prima Commissione che esaminò quelle disposizioni nella passata Sessione formulò un nuovo testo di tutti i provvedimenti politici, ma naturalmente non potè toccare quell'articolo primo perchè era già stato votato dalla Camera. Il Governo nel pubblicare il decreto, fece suo, integralmente, il testo approvato dalla Commissione della Camera e così quell'articolo primo è rimasto intatto ed intangibile per parte della Commissione e del Governo.

La nuova Commissione, di fronte, suppongo, alla solennità del voto della Camera dell'anno scorso, non si è creduta forse autorizzata a fare più che qualche lieve ritocco, sia per togliere ogni dubbio sulla interpretazione delle parole riunioni pubbliche; sia per aggiungere qualche freno ai divieti definendo meglio le autorità che avessero facoltà di emanarli.

Ora però la Camera è chiamata a riesaminare la questione ex novo, ed è padrona, anzi è in dovere di riesaminare la formola e di correggerla, ove presenti qualche difetto.

Dopo la grande diffusione e importanza presa dalla stampa quotidiana, che dà un facile mezzo di propaganda e di accomunare e riunire in fascio le azioni individuali sparse, è certo che il diritto di riunione non ha oggi più quella importanza che aveva per

la difesa delle libertà pubbliche cinquanta anni fa; ma ne ha sempre una non trascurabile.

L'articolo 32 dello Statuto sottomette interamente ogni riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico alle leggi di polizia, e a queste riunioni dichiara non applicabile il primo comma dello stesso articolo che ammette il diritto dei cittadini di adunarsi pacificamente e senza armi, cioè le adunanze private.

Questa sarebbe appunto una di quelle leggi di polizia che, secondo quanto richiede le Statuto, dovrebbero regolare la materia. Dunque lo Statuto espressamente non ammette il diritto di riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma soltanto il diritto delle adunanze private, condizionate queste pure a quanto stabiliscano le leggi nell'interesse della cosa pubblica.

Ma nello Statuto non c'è tutto: nè esso può contenere tutte le guarentigie delle libertà politiche, Occorre quindi, per amore e nell'interesse della libertà, riconoscere che il diritto di riunione, anche in luogo pubblico od aperto al pubblico, deve essere la regola generale, pur ammettendo che debba essere disciplinato, e che il divieto delle riunioni deve essere l'eccezione; eccezione che va giustificata volta per volta, con ragioni serie di ordine pubblico, davanti al Parlamento, quando questo ne chieda conto all'autorità.

Così si è fatto finora. Ma nella nostra legislazione vi è, a questo riguardo, una lacuna, cui finora si è riparato con la giurisprudenza.

Dato un divieto emanato per ragione di ordine pubblico dall'autorità politica, sulla propria responsabilità, non vi è nessuna precisa disposizione di legge che dichiari nettamente punibile la trasgressione contro siffatto divieto.

Stando alla lettera della legge, per punire il cittadino che contravvenga al divieto bisogna supporre che si arrivi ad una colluttazione con le guardie e alla violenza contro la forza pubblica; il che già suppone un principio di disordine, anzi è una spinta a disordini maggiori; e dove, come in molti Comuni discosti ed isolati, le guardie sono poche o punte, il disordine può diventare subito grave. Insomma la sanzione legislativa non viene a confortare, nè a supplire

all'uso effettivo della forza nel mantenere efficacia al divieto dell'autorità.

Turati. Non c'è il divieto.

Sonnino Sidney. Mi lascino svolgere il mio ragionamento, poi esporranno il loro. (Interruzioni).

L'articolo 434 del Codice penale presuppone l'infrazione di un divieto legalmente emanato dall'autorità competente... (Interruzioni) l'articolo 434 del Codice penale punisce le infrazioni contro qualunque divieto, legalmente dato dall'autorità competente, ma si può sostenere che non esista alcuna legge che determini, che precisi quale è l'autorità competente per vietare una riunione. La giurisprudenza ha supplito a questa mancanza, e vi sono molte decisioni della Corte di cassazione, che alla infrazione di un divieto di riunione in genere, hanno applicato l'articolo 434 del Codice penale. Ma la giurisprudenza non è legge.

È soltanto col desiderio di supplire a questa lacuna della legge, ossia col desiderio di regolare chiaramente, legislativamente quello che oggi è regolato soltanto dalla giurisprudenza, che si può spiegare l'articolo proposto dal Governo e dalla Commissione. Essi difatti nei loro articoli, perchè sono due distinti, cercano di definire la competenza delle autorità varie di pubblica sicurezza che possano emettere il divieto, e richiamano contro i contravventori l'applicazione dell'articolo 434 del Codice penale.

Se così non fosse, se non fosse questo lo intendimento loro, io non capirei l'articolo primo, perchè sarebbe meglio lasciar le cose come stanno e come le ha stabilite la giurisprudenza.

Ma dato che si voglia regolare chiaramente la questione con disposizioni di legge, io trovo, e lo dissi l'anno scorso, che la formula adottata nel decreto così come quella proposta dalla Commissione presentano alcuni gravi difetti.

La definizione troppo precisa della competenza, ossia di chi può vietare o non vietare una riunione in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non toglie del tutto, certo attenua di molto la sincerità, dirò così, della responsabilità politica e parlamentare dell'autorità, cioè del Governo, quando chiamato a giustificare un divieto che abbia opposto ad una riunione. Di fatto, sia che si parli dell'autorità di pubblica sicurezza in ge-

nere, sia che si dica, come dice la Commissione, che il prefetto o il sotto-prefetto possono vietare le riunioni, e, in caso d'urgenza, qualunque autorità di pubblica sicurezza, quando voi definite nettamente ed espressamente nella legge che il tal dei tali, che non è il ministro, può vietare una riunione sia pure per ragioni di ordine pubblico, la valutazione di questo pericolo per l'ordine pubblico o dell'urgenza del divieto viene per legge rilasciata al criterio discrezionale e variabile di qualunque delegato o sindaco, indipendentemente da qualsiasi istruzione o ordine del ministro.

E allora di che cosa il Parlamento verrebbe a chiedere ragione al ministro dell'interno? Verrebbe a chiedere ragione del criterio particolare, che ebbe un singolo impiegato lontano? di ciò, che ha creduto di fare nella sua coscienza in un caso speciale? Il ministro dirà: la legge dice che egli lo poteva fare; l'ha fatto secondo la sua coscienza e basta (Bravo! — Approvazioni all'estrema sinistra).

Non sarebbe più il caso di un giudizio parlamentare sopra l'indirizzo dato dal Ministero, sopra gli ordini emanati, le delegazioni fatte, le istruzioni o le autorizzazioni trasmesse ai suoi impiegati, sopra insomma i criteri generali con cui governa un Ministero e la maggiore o minore larghezza o leggerezza di concetti con cui interpreta le necessità dell'ordine pubblico, ma si tratterebbe di giudizi o errori locali dei singoli impiegati a cui espressamente e tassativamente la legge avrebbe concesso facoltà di fare quel tale divieto. Questo è il difetto fondamentale della formula adottata dalla Camera l'anno scorso.

L'articolo primo della legge di pubblica sicurezza del 1888 non ha a che fare direttamente con questa questione.

Secondo quell'articolo l'autorità può, in un caso determinato, vietare la riunione...

Del Balzo Carlo. Sciogliere, non vietare. Presidente. Non interrompano.

Sonnino Sidney. Mi lascino dire. L'articolo primo della legge del 1888 non è, lo ripeto, applicabile ai casi di cui discorriamo. Quell'articolo dà in un caso speciale, nettamente determinato, la facoltà all'autorità di vietare...

Voci all'estrema sinistra. No, no!

Sonnino Sidney. Insomma mi lascino dire, e poi negheranno. E il caso speciale è quello

in cui non sia fatta all'autorità la preventiva dichiarazione della riunione da tenersi. (Interruzioni).

Voci. Lasciate parlare.

Sonnino Sidney. In questo caso preciso la legge del 1888 dà, espressamente, la facoltà all'autorità di vietare la riunione anche senza invocare ragioni d'ordine pubblico.

In questo caso è, dunque, evidente che, per disposizione di legge, è applicabile l'articolo 434 del Codice penale.

Ma questa disposizione della legge del 1888 non si può applicare ai casi di cui discorriamo ora, in cui si tratta di divieti motivati da ragioni di ordine pubblico e in cui si suppone fatta la dichiarazione ventiquattro ore prima, da coloro che convocarono la riunione. In questo caso la legge non provvede, esplicitamente, in nessuna maniera.

L'unico modo, in questa difficoltà, di provvedere, da un lato, legislativamente, (non contentandoci dei soli dettami della giurisprudenza) alla necessità di prevenire qualunque disordine nei casi in cui sulla propria responsabilità l'autorità politica ritenga di dovere per ragioni di ordine pubblico vietare una riunione, senza, d'altro lato, con troppo precise definizioni delle competenze, diminuire in alcun grado quella responsabilità politica e parlamentare, che vogliamo tutti conservare integra nell'interesse delle libertà politiche, l'unico modo, dico, è di contentarsi di supplire alla lacuna della legge, senza fare un passo più in là, di non voler definire troppo chiaramente la competenza dell'autorità politica nel vietare le riunioni in luogo pubblico, ma di provvedere ad impedire il disordine nel casò in cui, per ragioni d'ordine pubblico, e sulla propria responsabilità, l'autorità abbia emanato il divieto; e i cittadini volessero ciò non ostante tenere la riunione, ossia di supplire con una sanzione legislativa a ciò che manca nella legge, per prevenire i casi più gravi di colluttazioni e di violenze; insomma di fare con la legge ciò che ha semplicemente fatto sinora la giurisprudenza. Ed a ciò esclusivamente mira la formula, da me proposta, la quale applica alle trasgressioni contro il divieto di un assembramento o di una riunione le pene stesse stabilite dall'articolo 434, ma, senza richiamare affatto quell'articolo, perchè la citazione di esso implicitamente porterebbe alla dichiarazione che il divieto

è stato dato dall'autorità competente, mentre non voglio per nulla definire la competenza dell'autorità che vieta. (Commenti).

Non so se mi sono spiegato: la mia formola è questa:

« Chiunque trasgredisce al divieto di un assembramento o di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, emanato per ragioni di ordine pubblico dall'autorità di Pubblica Sicurezza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire venti a trecento. »

Questa formula tende, lo ripeto, perchè talvolta il ripetere non è male, tende a lasciare perfettamente le cose come sono ora per tutto quanto concerne le riunioni; tende a mantenere intatte e quali sono ora tutte le responsabilità politiche e parlamentari in cui incorre l'autorità quando vieta una riunione e dall'altra parte a dare sanzione legislativa ai pronunciati della giurisprudenza. Il cittadino in piazza deve rispettare il divieto, se motivato per ragioni di ordine pubblico; spetta al deputato, alle Camere, di chiedere al ministro di giustificare le istruzioni da lui emanate, e la gravità delle ragioni di ordine pubblico invocate.

Spero che Governo e Giunta, persuadendosi di queste ragioni, vorranno accettare il mio emendamento. Se non venisse accettato, non volendo creare imbarazzi senza contentare alcuno, non vi insisterei punto.

Consentitemi, però, di rivolgere ancora una parola a coloro che più si mostrano gelosi del diritto di riunione. Di fronte alla incontestata applicazione dell'articolo 434 alle trasgressioni contro divieti di riunione emanati dall'autorità di Pubblica Sicurezza, anzi da qualunque autorità, applicazione sancita ormai da un'infinità di decisioni anche della Suprema Corte, l'articolo da me proposto rappresenta una limitazione delle facoltà, oggi, esercitate dal potere esecutivo in fatto di riunioni in quanto restringe la contravvenzione alla sola trasgressione contro il divieto delle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre l'articolo 434 non conosce tale restrizione e si applica anche ai recinti privati.

A far ben intender ciò, ricorderò un incidente della storia di questo articolo 434, che già accennai nel giugno scorso.

Esso articolo comparve sotto il numero 413 nel primo testo nel Codice penale che fu

presentato nel 1888 alla Camera dei deputati, quando venne chiesta l'autorizzazione al Parlamento di pubblicare, poi, il testo definitivo salvo a tener conto delle osservazioni che fossero fatte dalle singole Assemblee. In quel testo, che rimase allegato alla legge 22 novembre 1888 e che venne esaminato dalla Camera prima della discussione sulla legge di pubblica sicurezza, l'articolo si restringeva alle contravvenzioni « in luogo pubblico o aperto al pubblico. »

La Commissione della Camera non fece osservazioni sopra queste espressioni; soltanto disse che l'articolo non era formulato con sufficiente precisione; e questo disse per mezzo dell'onorevole Villa che fu relatore della Commissione.

Da quella relazione apparisce chiaro che l'oncrevole Villa e la Commissione, che era presiedutà dall'onorevole Mancini, ritenevano doversi applicare questo articolo non soltanto allo scioglimento di riunioni, ma anche alle contravvenzioni contro il divieto preventivo che potesse farsi dall'autorità di riunioni «in luogo pubblico o aperto al pubblico. »

Fu la Commissione del Senato la quale consigliò che si eliminassero queste parole: « in lucgo pubblico o aperto al pubblico, » perchè osservava che queste parole erano troppo restrittive delle facoltà della autorità e che bisognava che la figura della contravvenzione si estendesse anche alle trasgressioni contro il divieto, che, per ragioni di ordine pubblico o di giustizia, fosse opposto alle riunioni in luogo privato. E nel testo definitivo fu accolta dalla Commissione Reale la proposta del Senato e furono soppresse le parole « in luogo pubblico o aperto al pubblico. »

Sicchè presentemente l'applicazione che fa la giurisprudenza di questo articolo alle trasgressioni contro i divieti di riunione, si può estendere tanto alle riunioni private (dato che un divieto ne venga fatto dall'autorità) quanto alle riunioni pubbliche.

Col mio articolo si tornerebbe, per questo riguardo, a restringere la figura della contravvenzione alle sole trasgressioni contro il divieto delle riunioni pubbliche.

Se, invece, si sopprimesse puramente e semplicemente (come ho visto che propone qualche emendamento) l'articolo primo, continuerebbe a vivere lo stato presente di di-

ritto, formato dalla giurisprudenza di un dodicennio, secondo la quale la contravvenzione esiste di fronte a qualunque divieto di qualunque riunione fatto dall'autorità pubblica.

A me pare, quindi, più liberale, più conforme a quei principî che ci debbono animare tutti per la difesa delle libertà politiche, l'articolo primo da me presentato, perchè restringe la facoltà dell'autorità entro quei precisi limiti in cui la voleva ristretta l'onorevole Villa relatore della Commissione della Camera, nella bella relazione che presentò, nel 1888, sul disegno di legge relativo alla pubblicazione del Codice penale.

Consentitemi di leggere due parole di quella relazione.

Dopo aver detto che l'articolo 413... (Interruzione del deputato Zanardelli).

Sonnino Sidney. Parlo della relazione della Commissione, composta dei deputati Mancini presidente, Villa vice-presidente e relatore, ed altri diciannove colleghi, che esaminò il disegno di legge presentato dal ministro guardasigilli il 22 novembre 1887, per dare facoltà al Governo di pubblicare un nuovo Codice penale del Regno d'Italia, nella quale relazione furono fatte molte osservazioni, delle quali, poi, fu tenuto conto dalla Commissione Reale nel formulare il testo definitivo del Codice penale.

Dunque l'onorevole Villa diceva (a pagina 317) che l'articolo 413 (quello della prima formula in cui la contravvenzione era ristretta ai «luoghi pubblici o aperti al pubblico») rimane applicabile anche alle «riunioni in luoghi pubblici, qualora avessero luogo contro il divieto preventivo dell'autorità politica.»

Poi consigliava di formulare l'articolo in modo più preciso; e aggiunge:

« Non può dubitarsi che codeste persone (quelle cui sono affidati i poteri pubblici), entro i limiti stabiliti dalle leggi, abbiano la facoltà di emettere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, tutti quegli ordini che credono necessari per ragioni di tranquillità, di ordine o di giustizia, ed i cittadini sono obbligati ad osservarli. »

Spiegato così il senso del mio articolo sostitutivo, lo raccomando all'attenzione del Governo, della Commissione, e dei colleghi. (Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri.

Ferri. Sull'articolo 1, di cui dobbiamo discutere, abbiamo emendamenti assolutamente opposti tra loro: abbiamo uno o due emendamenti soppressivi, per togliere di mezzo l'articolo, abbiamo emendamenti intermedi, correttivi dell'articolo stesso: e, finalmente, abbiamo l'emendamento sostitutivo, come lo chiamava il suo autore onorevole Sonnino, secondo il quale, si avrebbe una maggiore guarentigia di libertà, di fronte al progetto, sia ministeriale, sia della Commissione. Mi riservo di dimostrare, con brevi parole, tra poco, che la sostanza dell'articolo sostitutivo dell'onorevole Sonnino è identica a quella del progetto ministeriale e della Commissione, salva un'abbondanza maggiore o minore di garanzie procedurali, delle quali mi riservo anche di dire quale sia il valore pratico ed effettivo, nell'esercizio quotidiano delle libertà popolari, da parte della pubblica si-

Presidente. Onorevole Ferri, scusi, è inteso che, parlando, Ella svolge anche i suoi emendamenti.

Ferri. Sissignore, perchè di emendamenti correttivi ed intermedi ho avuto occasione di presentarne una dozzina o due, non so, dei quali debbo, oggi, rendere ragione, partendo dal supposto che la Camera, in dannata ipotesi, non accelga l'emendamento proposto, fra gli altri, per citare autorità molto ortodosse, dagli onorevoli Biancheri e di Rudini, di soppressione dell'articolo 1. È evidente, infatti che, da questa parte della Camera, il nostro ideale è, almeno per ciò che riguarda l'articolo 1, che la Camera voti l'emendamento Biancheri Di Rudini, perchè noi prenderemmo questo voto di soppressione dell'articolo primo come buon augurio per applicare lo stesso procedimento via via agli articoli del progetto ministeriale. (Si ride).

E poichè da uno bisogna cominciare, noi cominciamo, dunque, dal dire le ragioni per le quali ci auguriamo che la Camera accolga una voce così autorevole, quale è quella dei nostri due colleghi Biancheri e Di Rudinì, che, con una semplice parola proposta, la parola soppresso, hanno dimostrato alla Camera di ritenere, nella loro coscienza politica e giuridica, non esser vera l'affermazione dell'onorevole Simeoni da una parte, il quale attraverso di una biografia più o meno mi-

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 7 MARZO 1900

nisterialmente diffamatoria di Marco Porcio Catone (Si ride) credè di poter dire che l'articolo 1 non è in contradizione con l'articolo 32 dello Statuto, e dall'altra parte dell'onorevole Sonnino, il quale, non si arrischiò ad un'affermazione dirò così audace e temeraria, ma si limitò a dire: poichè il fatto compiuto è questo, che la giurisprudenza in Italia sana tutti gli arbitri della polizia contro le garanzie dello Statuto, io, col mio articolo sostitutivo, desidero di codificare questo arbitrio permanente della polizia; ma non ebbe per questo il coraggio di aggiungere che egli sopprime o paralizza, nel medesimo tempo, l'articolo 32 dello Statuto.

Gli onorevoli Di Rudinì e Biancheri, invece, senza discorsi, ma con una parola veramente molto eloquente, vengono innanzi a noi con una proposta che fa qualche impressione, quando si considera l'autorità politica e le parentele politiche di cui essi sono insigniti. (Commenti). Ora quando voi avete due nostri colleghi, come gli onorevoli Di Rudini e Biancheri, i quali dicono: noi non possiamo approvare l'articolo 1, perchè contrario allo Statuto, noi di questa parte della Camera, almeno, per oggi, e per i giorni successivi nei quali avremo da esaurire la discussione su questo articolo, ci troviamo intanto tranquilli sotto questo parafulmine politico, perchè una grande parte dei colleghi nostri della maggioranza non avranno più il pretesto comodo di dire che noi affermiamo l'incostituzionalità dell'articolo 1, perchè siamo dei sovversivi, dei rivoluzionari che vogliamo mandare a gambe all'aria le istituzioni; no, per questa volta, ripeto, noi abbiamo il parafulmine politico di due Collari della SS. Annunziata che hanno la medesima nostra opinione. (Commenti - Si ride).

Ora, volendo giustificare la nostra opinione assoluta sull'articolo 1º rispetto all'emendamento soppressivo di cui ho parlato poc'anzi, io, anzitutto, non cederò alla tentazione che mi viene dall'onorevole Simeoni che mi ha provocato ad un fatto, indirettamente, personale, facendo di Marco Porcio Catone una figura così poco simpatica, mentre noi crediamo che codesta questione di storia antica non sia così pacifica come egli l'ha voluta dire all'Assemblea nazionale, perchè noi ricordiamo di aver letto in alcuni celebri autori che della storia romana si sono occupati, che sorgono dubbi sulla figura di Marco

Porcio Catone (e se non si è arrivati alla riabilitazione storica di lui, come Gregorovius faceva, generosamente, di Lucrezia Borgia) il Mommsen, invece, come già dissi in una interruzione, per Marco Porcio Catone, mette molte riserve, perchè pare che, anche ai tempi di Roma antica, la storia si scrivesse secondo il diverso punto politico dell'opportunità momentanea.

E nonostante dicevo, l'onorevole Simeoni volesse provocare me ad un fatto indirettamente personale, non cederò alla tentazione di ripetere gli argomenti che, l'anno scorso e non brevemente ebbi occasione di esporre alla Camera contro l'articolo 1. Intendo, quest'oggi, di giustificare le ragioni per le quali noi, ostinatamente, continuiamo la nostra opposizione alle violazioni statutarie che sono contenute nel decreto dei provvedimenti politici riportando altri argomenti e lasci, ndo anche da parte quel vagabondaggio di legislazione comparata che fu come la anna sulla quale, l'anno scorso potei dimestrare, documentando, alla Camera come, in messun paese civile del mondo, vi sia una restrizione preventiva del diritto di riunione quale sarebbe codificata dall'articolo 1 del disegno di legge.

Nè io posso, d'altra parte, valermi, oggi, nella mia dimostrazione, di obiezioni agli argomenti dell'egregio relatore, perchè, se l'anno scorso, ho dovuto combattere tre argementi fondamentali che il relatore di quella Commissione presentava a sostegno dell'articolo 1 sul divieto preventivo del diritto di riunione, cioè, che il divieto andava contro le riunioni di carattere sovversivo, che le riunioni erano pericolose nel nostro paese per il miraggio di benessere materiale che i loro promotori, appartenenti ai partiti repubblicano, socialista e popolari in genere, adoperavano nel nostro paese, e terzo che nessun Governo può sentirsi disarmato di fronte a simili riunioni sovversive, quest'anno non posso combattere gli argomenti del relatore della Commissione, per la perentoria ragione che egli di argomenti a sostegno dell'articolo 1 non ne presenta alcuno.

Il relatore, infatti, si limita a dire come e perchè la Commissione abbia modificato il testo del progetto ministeriale, e ciò indica con una certa minuzia che a me ricorda, veramente, la legislazione penale della China, la quale è celebre fra i dilettanti ed legislatura xx — 3^a sessione — discussioni — 2^a tornata del 7 marzo 1900

i cultori di legislazione criminale per le minuzie delle sue sanzioni penali, tanto per esempio che, essendo la pena del bambù la pena fondamentale delle leggi penali chinesi, molti articoli di quelle leggi sono scritti per determinare in lunghezza lineare o in grossezza i bastoni di bambù di cui si debbono dare tanti colpi ai pazienti.

Così, diceva, l'articolo 1 che ci propone la nostra Commissione mi ricorda questi articoli di leggi penali chinesi, l'articolo 1 nel quale si dice che il divieto al diritto di riunione sarà dato dall'autorità di pubblica sicurezza. Nome generico che può comprendere, sia detto fra parentesi, anche il sindaco del luogo dove non ci sia una delegazione speciale di pubblica sicurezza; vale a dire che, in quel caso, le ragioni di ordine pubblico saranno sinonimo di ragioni elettorali o amministrative o politiche, e il sindaco dirà essere ragione d'ordine pubblico quella in forza della quale vieta una riunione ai suoi avversari, mentre, in realtà, saranno ragioni di comodità del suo imperio incontestato in quel lontano villaggio. Ma, dove si ha l'autorità di pubblica sicurezza, il nostro egregio relatore, che deve, pure, avere avuto quel ricordo di leggi penali chinesi, dice che ci vuole l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto.

E quindi si suppone qui e si intravvede tutto un carteggio od una corrispondenza telegrafica od anche telefonica: perchè il progresso s'impone e si applica, nonostante tutti i divieti della polizia; e la polizia stessa deve seguire i progressi della civiltà e valersi di queste innovazioni della vita moderna; tanto che io, per esempio, trovo in queste innovazioni una delle ragioni del mio primo emendamento: cioè, che qualora non si voti la soppressione dell'articolo primo, il divieto alle riunioni sia decretato dal ministro dell'interno, il quale ha, appunto, il telefono e il telegrafo a sua disposizione, nelle ventiquattro ore dal preavviso.

La nostra Commissione, però, con un sorriso di bonomia, scrive, in un capoverso, che quando l'autorità locale di pubblica sicurezza non sia in tempo per domandare l'autorizzazione, potrà ordinare il divieto in via d'urgenza; ma dovrà di questo e dei motivi della omessa richiesta informare subito il prefetto. Il che, è chiaro, dà, per una parte, ragione all'onorevole Sonnino, il quale,

per motivi tutt'affatto diversi, diceva che di questi inciampi procedurali egli voleva sfrondare il suo articolo sostitutivo, e ammettere, invece, l'autorità di pubblica sicurezza in genere.

Infatti, che cosa accadrà, nella realtà delle cose? Questo, che l'autorità locale di pubblica sicurezza troverà sempre il caso dell'urgenza; se sarà certa d'avere dal prefetto l'autorizzazione del decreto, la domanderà; per poco che abbia un dubbio, il sindaco, o chi per esso, il povero delegato, sottomesso alle camorre e oligarchie locali, troverà sempre il modo di pretestare un'urgenza, salvo poi, senza che glie lo dica la Commissione, a darne notizia al suo capo d'ufficio: perchè questo è il suo obbligo professionale, impostogli non solo dalla legge, ma dai regolamenti; e non c'era veramente bisogno d'incomodare l'Assemblea legislativa perchè, in un decreto di provvedimenti politici, si venisse a dire, con modificazione del disegno ministeriale, che le autorità locali daranno notizia al prefetto o sotto-prefetto della riunione vietata: perchè questo avviene anche ora, tutti i giorni, tutti i momenti, ripeto ancora una volta, per obbligo professionale ed indeclinabile di tutte le minuscole autorità locali.

Sicchè, esaurito l'esame delle ragioni che il nostro relatore ha messo in poche linee, per giustificare il testo dell'articolo primo dalla Commissione proposto, debbo, invece, esaminare le ragioni più generali che, nella relazione non si trovano, ma che i colleghi Simeoni e Sonnino hanno accennate, tentando di combattere l'opinione che noi, insieme con gli onorevoli Biancheri e Di Rudinì, sosteniamo: essere, cioè, l'articolo primo una violazione delle garanzie costituzionali.

Vero è che si sente per l'aria, in questi giorni, alitare un venticello dalle intenzioni, più o meno, ipnotizzatrici, il Favonio (Si ride) a cui, con altre intenzioni, alludeva il nostro collega Simeoni, nei suoi ricordi di storia patria. Si dice infatti: se si arrivasse anche ad ammettere l'emendamento di soppressione dell'articolo primo, ed anche dell'articolo decimo, voi dell'Estrema Sinistra dovreste esserne paghi, perchè con questo, si torrebbe il nocciolo della incostituzionalità del presente disegno di legge, il quale pare, appunto, che abbia avuto per destino, di essere incostituzionale nella testa e

legislatura xx — 3^a sessione — discussioni — 2^a tornata del 7 marzo 1900

nella coda, nel primo e nell'ultimo articolo! Noi riteniamo, però, che, se anche la Camera sopprimesse l'articolo primo del disegno di legge, tranne, forse, l'articolo secondo, che riguarda il diritto di portare degli stendardi più o meno policromi o più o meno inscritti per le strade pubbliche, tranne questo articolo, tutti gli altri hanno in sè una sostanza di disposizioni che li rende sostanzialmente incostituzionali, non tanto contro la lettera, quanto contro lo spirito e l'applicazione della nostra Costituzione, quale si è venuta svolgendo dentro, all'infuori e al disopra dello Statuto, dal 1848 ad oggi. Ma per attenerci, oggi, al diritto di riunione, è certo che la questione, in Italia, può avere ancora la parvenza della discutibilità. Dico la parvenza, unicamente, perchè noi non abbiamo l'articolo famoso della Costituzione degli Stati Uniti di America, del 17 settembre 1787 in cui è detto: « tutte le proibizioni, proclamazioni, e persecuzioni che contraddicono al diritto di riunione sono illegittime. »

Questo è nella lettera espressa della Costituzione americana; e poichè il potere giudiziario ha, come tutti sanno, anche autorità costituzionale, nel senso di vedere, per dovere professionale, se una legge sia contraria, o no, alla Costituzione; in America, i nostri colleghi dell'Estrema Sinistra, nelle varie assemblee, hanno almeno questo vantaggio sopra di noi, che non hanno bisogno di ricorrere all'ostruzionismo per difendere le libertà costituzionali, perchè quelle libertà sono, automaticamente, difese, da queste parole espresse della legge fondamentale che dopo aver affermato il diritto di riunione, dichiara illegittimo qualunque atto del potere civile che contenga proibizioni, persecuzioni o proclamazioni, che contraddicano a quel diritto.

E se anche un potere esecutivo emettesse proibizioni o proclamazioni contraddittorie al diritto di riunione, senza bisogno di fare ostruzionismo, la Gran Corte di giustizia direbbe: questo è un procedimento illegittimo, contrario alla Costituzione, e noi non lo ammettiamo. In Italia, e, del resto, in Europa, questa disposizione espressa della Corte americana non esiste. Ma possiamo dire per questo, che i Governi, in Italia e negli altri paesi abbiano il diritto, quando loro venga l'occasione, di reprimere e di modulare quel diritto di riunione, che, tuttavia, è affermato nella Carta costituzionale?

Qui sta il problema. L'articolo 32 dello Statuto dice: è riconosciuto il diritto di riunione. L'esercizio di questo diritto sarà regolato dalla legge comune e dalla legge di polizia. È questo l'articolo dello Statuto, è questa la conquista, che fa sì che, nella vita italiana, dal 1848 in poi, si è inaugurato quello che si chiama sistema di reggimento libero, per il quale i diritti popolari sono riconosciuti nella Carta fondamentale, il loro esercizio è regolato dalle leggi, ma il diritto è riconosciuto e rispettato dalle leggi stesse. Prima del 1848 il diritto di riunione non esisteva, perchè il popolo non poteva esercitare diritto di riunione se non a beneplacito, se non sotto il prudente arbitrio di quello che si chiama regime paterno e che noi, storicamente e politicamente, chiamiamo regime assolutista di fronte al regime libero rappresentativo che gli è succeduto. Ora, quando voi fate una legge la quale non viene a dire che il diritto di riunione, riconosciuto dall'articolo 32 dello Statuto, per essere esercitato, dovrà sottostare a queste o quelle formalità, perchè, allora, si potrebbe discutere se le formalità non arrivino ad intaccare la sostanza del diritto medesimo; ma quando voi, con una legge di polizia, venite a dire che la polizia può riconoscere o non riconoscere il diritto di riunione, evidentemente, venite a cancellare la sostanza e la parola dell'articolo 32 con grande scandalo di due Collari della Santissima Annunziata. (Benissimo! Bravo! --Applausi all'estrema sinistra).

Ora come può l'onorevole Simeoni venire a dire che sia preferibile ad una repressione sanguinosa, resa, secondo lui, necessaria dalla tutela dell'ordine pubblico, in seguito ad una riunione tumultuosa, il sistema preventivo che mira ad impedire che una riunione pubblica, in un momento di eccitamento pubblico o per le persone che la compongono, possa dar luogo ad eccessi più o meno criminosi?

L'onorevole Simeoni, poichè ha voluto fare dei ricordi di storia antica, rassomiglia a quel famoso esempio che, nelle nostre scuole, non di storia, ma di botanica, si ripete spesso: l'esempio famoso del frumento delle piramidi.

Quei granelli di frumento che sono rimasti sepolti nelle tombe magnifiche dei Re d'Egitto per cinquanta o sessanta secoli, richiamati alla luce del sole e messi in condizioni opportune di vegetazione, hanno dato il miracolo di biologia vegetale di germogliare verdi e sani dopo un riposo e una incubazione nelle tenebre egiziane di sei mila anni.

Ebbene, l'onorevole Simeoni a me, oggi, ha fatto l'effetto di uno di quei granelli di frumento delle piramidi. (Si ride).

Vale a dire è un nostro collega a cui è avvenuto un caso a somiglianza di quello famoso che ha dato il titolo al romanzo socialista dell'americano Bellamy Nel Secolo XX; di quel tale che, in pieno secolo decimonono, avendo esagerata la dose delle molte punture di morfina, si addormenta in una stanza sotterranea, viene risvegliato un secolo e più dopo per una combinazione qualunque, e si trova in una società la quale è imperniata e si svolge sopra criterî, principî, pratiche e tradizioni del tutto diverse e contraddittorie a quelle del secolo in cui egli fini per addormentarsi.

Ma l'onorevole Simeoni forseche esisteva prima del 1848, ed aveva delle abitudini di cura morfinica? Sicchè egli si sia addormentato nelle cripte, per esempio, della basilica di Superga prima del 1848, e svegliatosi oggi sia venuto qui a portarci dei ragionamenti che sono degni di un uomo, sia pare intelligente e in buona fede, il quale ha l'esperienza, i principî e le tradizioni dei regimi paterni assolutisti e preventivi di polizia che erano la regola prima del 1848, e si mostra qui come un estraneo, che non comprende che, al di là delle stesse parole dell'articolo 32 dello Statuto, in questi 50 anni anche l'Italia ha camminato, e che la pratica e la coscienza della vita popolare fanno sì, che quando noi ci sentiamo dire, che sarebbe meglio che il Governo avesse il diritto di prevenire anzichè ricorrere poi alla repressione di simili eccessi, noi ci sentiamo innanzi ad una specie mummificata di coscienza politica, sulla quale è passato invano questo mezzo secolo di civiltà lanciata a tutto vapore. (Bravo!)

Ma come? Se voi date al Governo questa preoccupazione, che può anche essere di buona fede, perchè posso anche ammettere, che un uomo sensibile e di cuore, che però non abbia la pratica dei cimenti della vita quotidiana, per cui, come sono cresciuti gli infortuni del lavoro così sono cresciute le possibili violazioni della legge, i possibili turbamenti momentanei nella vita sociale e politica, ma che malgrado la leggera ombra di questi

turbamenti passeggieri hanno dato un'elevazione infinita al livello medio della vita quotidiana; se, dico, si torna al vecchio concetto dei nostri nonni, che non avevano le corse vertiginose dei treni-lampo ed il telegrafo, e che prima di fare un viaggio da Torino a Cuneo facevano testamento, si capisce che in quella psicologia sociale possa entrare il concetto, che al Governo, al regime paterno incombesse la cura di prevenire ogni malanno, di evitare ai cittadini qualsiasi disguido, anzichè aspettare che l'attrito della vita potesse portare qualche temporaneo turbamento.

Ma nel secolo XIX tutto questo non è possibile, perchè se voi vi mettete in testa di dare al Governo la facoltà di prevenire i possibili malanni ed i possibili abusi nell'esercizio di un diritto, voi logicamente, irresistibilmente, arrivate alla soppressione di ogni e qualsiasi pubblica libertà, anzi di ogni e qualsiasi privata libertà, perchè di tutto si può abusare nel mondo. Perchè ci sono degli incendiari, per questo vorremmo dare al Governo la facoltà di proibire l'uso del fuoco? (Bene!) Perchè ci sono degli uomini, che nell'attrito e nella vertigine della vita contemporanea violano i diritti altrui, violano i loro doveri di cittadini onesti, vorremmo dare al Governo la facoltà di condurre ciascun cittadino sulla via retta della virtù, dato che il Governo abbia l'onniscienza in fatto di virtù? (Bene!) Potrebbe anche darsi, come diceva benissimo lo Spencer contro l'onnipotenza governativa, che il Governo, il quale è fatto di uomini... (lo dico, badate bene, senza allusione personale per gli uomini che sono ora al Governo, perchè, a voler essere sincero, debbo dire che fra di essi ce ne sono di quelli che sono personalmente simpatici e rispettabili) ma il guaio è che, per ricordare ancora una volta la sapienza dei nostri grandi romani, molte volte si può avere un Ministero composto, in parte piccola o grande, di persone rispettabili e simpatiche, che segua invece un indirizzo supremamente antipatico e non rispettabile, e, come dicevano gli antichi romani, anche oggi può dirsi: Ministri boni viri, Ministerium autem mala bestia (Si ride): evidentemente quando parlo di Governo, parlo di Governo in generale e non dell'attuale, perchè l'attuale non starà mica in eterno ad applicare l'articolo primo, se l'articolo primo diventasse legge del nostro paese; ma ad

esso succederanno altri, e l'ente Governo non è l'onniscienza della virtù, l'onniscienza della prudenza, per cui voi, armando la sua mano di poteri preventivi, sotto la preoccupazione, sia pure sincera, in buona fede, di evitare guai maggiori, voi condannereste, in realtà, la vita del paese ad una paralisi quotidiana, perchè, sotto il paventato fantasma di possibili abusi, nessun diritto potrebbe essere lasciato al libero uso dei cittadini e della collettività. (Benissimo!)

Questa è la differenza, che ha segnato, nella storia del nostro Paese, l'articolo 32 dello Statuto per ciò che riguarda i diritti di riunione.

Gli argomenti dell'onorevole Simeoni si comprendevano prima del 1848, quando appunto c'era il regime assolutista e paterno, e tutti gli uomini di Stato dicevano, che il popolo, composto non di cittadini ma di sudditi, era come allo stato di perpetua età minorenne; era una specie di sottoposto a tutela del Governo, perchè, come minorenne politico, non poteva, da solo, esercitare le proprie attività politiche e sociali. Ma il grande rivolgimento, che è segnato come indice dallo Statuto del 1848, è appunto la sostituzione del sistema libero, o repressivo, al sistema assolutista, o preventivo.

Ora di qui non si esce: quando voi ammettete l'articolo primo, voi venite a togliere, ad abolire il riconoscimento del diritto di riunione e, invece di regolarne l'esercizio, come dice l'articolo 32 dello Statuto, voi sottoponete l'esistenza del diritto statutario all'azione dell'autorità di pubblica sicurezza, cioè all'arbitrio della polizia; venite, dunque, sostanzialmente, a cancellare una garanzia popolare, che la Carta costituzionale aveva dato come conquista popolare.

Nè si venga qui a dire che, nel fare le leggi la maggioranza dell'Assemblea legislativa può approvare una legge che arrivi a modificare il patrimonio giuridico e politico delle libertà popolari.

Noi crediamo, che questo eterno argomento, che è il solo che viene opposto alla nostra tattica ostruzionista, cioè alla nostra tattica di legittima difesa, non si possa ammettere in alcun modo.

La maggioranza ha dei diritti; su questo non vi può essere dubbio: ma ogni diritto, nella sua realtà vivente, non può essere scompagnato da limiti, perchè un diritto illimitato non esiste.

Il diritto è il limite appunto delle attività umane, che coesistono in un determinato momento storico.

Ora la maggioranza avrà dei diritti preminenti, avrà dei diritti più forti, più fecondi di risultati pratici, ma non può avere dei diritti illimitati, e il limite appunto ai diritti della maggioranza è quello che discerne, distingue e separa il diritto dall'onnipotenza, cioè il diritto dalla prepotenza, negatrice degli altri diritti; è il limite imposto, nei regimi liberi e rappresentativi, dalle garanzie statutarie, le quali sono poste a garanzia della minoranza contro le tentazioni che la maggioranza abbia di abusare di ciò che sia suo diritto, per farne prepotenza ed onnipotenza, rinnegando ciò che la Carta costituzionale ha riconosciuto come diritto della minoranza.

Perche è avvenuto a questo proposito uno strano fenomeno di dottrina politica e di pratica politica: nell'assemblea rappresentativa il sistema della maggioranza è il sistema procedurale prevalente, perchè è certo che, in qualsiasi proposta tecnica di qualunque ordine, bisogna vedere se l'assemblea abbia la metà più uno in contrario, o la metà più uno in favore. Siccome questa è la necessità procedurale di tutti i giorni, e ci siamo abituati a questo principio del diritto della maggioranza nell'approvare, o disapprovare le leggi tecniche, dentro i limiti però delle garenzie statutarie, molti sono arrivati per semplice ábitudine a pensare, che la teoria della metà più uno possa anche arrivare a sopprimere quelli che sono i diritti intangibili della minoranza, quelli che sono la condizione dell'esistenza necessaria ed incancellabile negli individui, come nelle collettività, che sono ancora minoranza, almeno nella rappresentanza legale di un dato ordine politico. Noi invece crediamo, che il diritto della maggioranza incontri una barriera insuperabile, là dove anche, all'infuori di una parola scritta nella Costituzione, vi sia una ragion d'essere, necessaria, insormontabile, che costituisce il diritto, che non dirò naturale, ma il diritto conquistato da una persona individuale, o da una determinata collettività come minoranza. Non parlo di diritto naturale, mentre il nostro ragionamento sarebbe più facile, se io volessi adottare la teorica dei

diritti naturali, che la rivoluzione francese nel 1789 metteva nella coscienza pubblica europea e del mondo civile, cioè: che l'uomo ha dei diritti di natura, che sono eterni, immutabili e quindi intangibili, tra gli altri il diritto della libertà. Per cui la dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 diceva alla maggioranza ed ai Governi, che sono i Comitati esecutivi della maggioranza: voi dovete fermarvi al limite del rispetto dei diritti naturali degli individui e delle collettività; ragionamento chiaro, che è oramai nella coscienza di tutti e al quale io, per convinzione scientifica, sostituisco un altro ragionamento, perchè io non credo che si possa affermare in linea così aprioristica e metafisica ciò che si chiama il diritto naturale degli individui. Io ritengo, che il patrimonio giuridico degli individui, come delle collettività, sia una conquista storica, un prodotto storico che cambia. E siccome la somma dei diritti dell'uomo moderno è maggiore di quella dei diritti, che gli uomini avevano nel medio evo e nell'antichità, perchè con lo sviluppo successivo e graduale della evoluzione sociale si è venuto ad aggiungere di anno in anno, di secolo in secolo, un diritto di più, che costituisce un patrimonio della loro personalità, così io sono convinto, che il patrimonio giuridico della umanità avvenire, dell'uomo di domani, del secolo venturo, sarà un patrimonio giuridico più grande, più completo e più forte, che non il patrimonio giuridico d'oggi.

Sicchè io, pur non ammettendo diritti naturali, che siano catalogati in un modo eterno ed immutabile, ammetto la mutabilità del diritto e dico che, di fronte all'onnipotenza della maggioranza, noi possiamo affermare che voi potete modificare una Carta costituzionale, quando per questa modificazione voi seguiate la linea del progresso e della civiltà, la linea di accrescimento del patrimonio giuridico dell'individuo e della minoranza; ma voi non potete modificare questa Carta costituzionale quando e late tornare indietro e ritogliere a persone o a collettività, o a minoranze, i diritti, che esse hanno già conquistato nella storia. Ogni diritto è una conquista storica e la maggioranza, che cede alla illusione di ritogliere agli individui, o alle collettività, la conquista storica dei loro diritti, è una maggioranza, che scherza col fuoco, è una maggioranza, la quale deve dalla esperienza imparare questo, che, quando l'oligarchia dominante voglia ritogliere, dopo un mezzo secolo di coscienza e di pratica, dalla vita civile di un paese il patrimonio elementare, conquistato col passaggio dal regime assolutista al regime libero-rappresentativo, la maggioranza solleva tutto ciò, che vi può essere di energia rivoluzionaria nel paese, energia rivoluzionaria, di cui voi potrete avere una manifestazione legale nel procedimento dell'ostruzionismo, ma che, se voleste arrivare al di là del limite della sopportabilità, potrebbe avere anche manifestazioni più gravi e più dolorose per voi, come per noi, perchè sarebbe all'infuori, contro e prima del naturale svolgersi delle conquiste storiche della civiltà! (Bene! Bravo! — Applausi all'estrema sinistra).

Ora questo articolo primo della legge, malgrado le garanzie di apparenza procedurale, che si trovano nel testo della Commissione e nella parola più semplice e disadorna del progetto ministeriale, è in sostanza la rappresentazione legislativa di questo tentativo, da parte di una maggioranza legale in uno dei rami del Parlamento, perchè l'altro non ha avuto mai occasione di pronunziarsi su questa materia, è la rappresentazione di questo tentativo di una maggioranza legale di cancellare dal patrimonio giuridico dei cittadini e delle minoranze la conquista storica di libertà popolari, che, se anche non fossero sancite da una parola, espressa nella Carta costituzionale, sarebbero radicate nella coscienza e nella pratica della vita civile del secolo nostro.

Il secolo nostro è venuto innanzi, come torrente irresistibile, contro coloro, che avrebbero voluto arrestarne il movimento, e, anche ora, di tanto in tanto si illudono utopisticamente di poter ritornare indietro nel cammino della storia.

Il nostro secolo è venuto passando sempre in ogni ramo della attività umana, nella scienza, come nella industria, nella politica, come nella legislazione, dal regime assolutista al regime libero.

Nella scienza la rivoluzione borghese, nata nell'atmosfera del libero pensiero, dava lo slancio ad un progresso scientifico, che tutti gli altri secoli non videro, per il passaggio dal dogmatismo alla libera critica; dogmatismo, che rappresenta il regime paterno, assolutista; libera critica, che rappresenta l'uso

libero e spontaneo del pensiero e della attività umana.

Certo la libera critica può dare luogo a processi di diffamazione, sia per ragioni di pubblica censura, sia anche per malanimo di ricattatori; certo la libera critica può offendere dolorosamente le convinzioni filosofiche o religiose di Tizio o di Caio; ma chi darebbe ascolto ad un legislatore che venisse a dire: piuttosto che reprimere gli abusi della libera critica scientifica, io voglio prevenirli, e prima che si stampi un giornale od un libro voglio il placet dell'autorità di polizia o governativa?

Ora ciò che non è possibile nel campo scientifico, potete voi ritenerlo possibile nel campo politico?

Ma mentre la borghesia è nata al mondo politico in nome della libertà (della libertà per tutti che essa allora reclamava, perchè se l'avesse reclamata per sè sola non avrebbe dato alla sua rivoluzione lo slancio unanime della vita popolare che la portava al trionfo) ebbene voi venite ora a credere possibile che questa stessa classe borghese che domina il mondo contemporaneo possa prolungare la propria esistenza col ritorno al dogmatismo assolutista con la negazione delle libertà fondamentali della vita civile? Ma sarebbe come se la classe borghese si illudesse di poter arrivare al progresso industriale quando volesse ritornare alla regolamentazione medievale delle industrie e delle arti, per cui il passaggio dal grado inferiore di apprendista a quello di operaio, di maestro era regolato burocraticamente per anzianità e per leggi di polizia tarpando le ali ad ogni elaterio di espansione geniale.

La libera borghesia ha veduto, che sfrondando tutti questi ceppi preventivi regolamentatori delle industrie, delle arti e del commercio, si è potuto avere uno sviluppo meraviglioso dell'attività economica contemporanea.

Ebbene, se oggi la borghesia credesse di giovare al proprio progresso, di raddoppiarlo, ritornando alla regolamentazione delle corporazioni medievali, chi non vedrebbe in questo una forma di utopia reazionaria nel campo economico, che avrebbe ben presto la sua sanzione nello isterilimento di ogni forma del lavoro quotidiano e geniale?

Ebbene, quello che è vero nel campo scien-

tifico e nel campo industriale, vale anche nel campo politico.

Come può la borghesia, che è la sovrana della civiltà contemporanea, illudersi di prolungare il proprio dominio politico ritornando al regime regolamentare e assolutista, che comprime e reprime ogni libero svolgimento di attività popolare? È una forma residuale di utopia reazionaria, di cui non noi che rappresentiamo qua dentro i sentimenti e le aspirazioni delle classi popolari, non noi avremo a risentire il contraccolpo nella fatalità tragica della storia imminente. (Bravo!)

Pensateci: noi non siamo così interessati da ritenere, che contro ragione abbiamo sostenuto e sosterremo la campagna ostruzionista; è tutta una profondità di convinzione della modernità del nostro pensiero e della nostra coscienza; è tutta una aspirazione al desiderio di vedere questo paese nostro, che ha in sè tante risorse naturali, gareggiare nella lotta pacifica del lavoro, dell'arte e della scienza coi più favoriti dalle leggi eterne della natura, è per questa aspirazione per un'Italia migliore che noi ci opponiamo col sangue dell'anima nostra a questo vostro tentativo di repressione assolutista, che sarà un danno peggiore per voi e per noi.

Voi accelererete il vostro tramonto, e forse il tramonto vostro, che potrebbe essere opera pacifica e feconda di evoluzione sociale, potrà diventare lampeggiante di sangue, se voi su questa via fatale della reazione antistatutaria vorrete ostinarvi, come ne avete dato un minuscolo, ma non meno doloroso esempio colla legge dei provvedimenti politici. (Bravo! Bene! all'estrema sinistra).

Io comprendo, che l'onorevole Sonnino nella sua abilità, circoscritta alla schermaglia parlamentare, abbia creduto, a proposito dell'articolo primo, di fingere di non vedere le ragioni fondamentali onde lo spirito che anima quell'articolo è tutto sostanziato. Egli si è ristretto ad una pura questione di procedura, ed ha anzi detto, che la sua preoccupazione era in senso maggiormente liberale. Egli ha detto, che il suo articolo sostitutivo vuol togliere i veli procedurali che la nostra Commissione ha proposti sulla responsabilità dei divieti di pubbliche riunioni; dice l'onorevole Sonnino: se noi ammettiamo il testo della Commissione, avverrà che quando in Parlamento verremo a domandar conto ad un ministro del perchè egli abbia vietato una

pubblica riunione, il ministro non avrà altro da dire, secondo l'articolo primo della Commissione, se non che le autorità locali nella loro coscienza e per le ragioni locali hanno creduto di vietare quella riunione; ed egli quindi avrà in questi casi di coscienza locale delle autorità, fuori del centro governativo, la propria giustificazione. Io voglio invece, dice l'onorevole Sonnino, che il ministro si trovi colla sua responsabilità faccia a faccia con l'Assemblea legislativa e politica che gliene deve domandar conto.

Ma evidentemente l'onorevole Sonnino, che conosce così bene i precedenti documentati della nostra legislazione e della giurisprudenza, ha voluto dimenticare oh! non dico i precedenti, ma la pratica quotidiana della nostra Assemblea e di quelle, del resto, di gran parte del mondo politico contemporaneo.

Quando noi veniamo qui anche ora, allo stato attuale della legislazione, a domandar conto al ministro dell'interno della proibizione di una pubblica riunione, con violazione dei diritti statutari, il ministro dell'interno ha sempre una sola risposta da darci: egli ci legge o riassume a voce il rapporto delle autorità locali e dice: io non ho altro da aggiungere: è la coscienza, il prudente arbitrio delle autorità locali che hanno creduto di proibire quella riunione; io non posso che approvare l'operato de' miei funzionari, io copro il loro operato con la mia responsabilità... che non esiste. Ed allora, come vede l'onorevole Sonnino, il suo articolo sostitutivo, mentre non cambierebbe nulla alla pratica della così detta responsabilità ministeriale nel mondo parlamentare contemporaneo, arriverebbe però ad essere egualmente antistatutario così come l'articolo primo del disegno di legge ministeriale o di quello della Commissione per queste evidenti ragioni. Ma l'onorevole Sonnino ha visto bene che l'articolo 434 del Codice penale italiano non sarebbe, a rigore di principii, applicabile al divieto delle pubbliche riunioni se non nel caso in cui in una pubblica riunione fosse mancato il preavviso e per l'articolo primo della pubblica sicurezza, l'autorità in mancanza del preavviso, avesse proibito la riunione. In questo caso vi sarebbe il termine dell'articolo 434, provvedimento legalmente dato dall'autorità competente per ragioni di pubblica sicurezza.

Quando invece l'autorità politica, nello stato attuale della nostra legislazione, vieta preventivamente una pubblica riunione, l'articolo 434 non è applicabile. Ci sarà una giurisprudenza la quale lo ha applicato fin qui, ma noi di questi giorni abbiamo assistito all'esperienza che anche la Corte di cassazione ed i tribunali sottostanti, possono qualche volta avere dei lucidi intervalli ed applicare la legge non contro le garanzie che le leggi medesime vorrebbero realizzare, ma in rispetto alle garanzie statutarie medesime.

Ad ogni modo l'onorevole Sonnino con il suo articolo sostitutivo verrebbe a creare legislativamente la facoltà di un divieto che ora legislativamente non esiste, perchè quando Lei, onorevole Sonnino, coll'articolo 1 viene a dire che saranno puniti i contravventori al divieto dell'autorità di pubblica sicurezza, Ella viene legislativamente, per quanto in modo indiretto, a dare all'autorità di polizia quella facoltà di divieto che ora, Ella stessa deve riconoscerlo, non ha. Ora questo noi non possiamo volere nè ammettere, sia di fronte alla forma diretta, come è nel testo della Commissione la quale dice: « L'autorità di pubblica sicurezza potrà divietare, » sia di fronte alla forma indiretta dell'onorevole Sonnino che dice: « Saranno puniti quelli che non obbediscono al divieto della polizia. » Noi non possiamo dare il nostro consenso per la codificazione legislativa dell'arbitrio. (Approvazioni). Noi possiamo ora venir qui e domandar conto al ministro dell'interno volta per volta delle riunioni divietate, perchè sono divietate contro la legge ed arbitrarie, ma se domani voi ammettete nella polizia la facoltà di vietare preventivamente le pubbliche riunioni, noi non avremo più diritto ad alcun sindacato politico, perchè allora la legge avrà dato alla polizia la sanzione legislativa dell'arbitrio quotidiano (Approvazioni all'estrema sinistra).

Ora, o l'onorevole Sonnino ci prende per ingenui, (ed io non lo credo) o la formula del suo articolo sostitutivo non risponde al suo pensiero. L'onorevole Sonnino dice, che vuole il suo articolo sostitutivo per avere una maggiore garanzia di libertà. Veramente questo suo articolo sostitutivo mi fa l'impressione di una specie d'istrumento pedagogico, per cui il maestro dicesse ai bambini che incominciano a camminare: per garantire la loro libertà di movimento, perchè mo-

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNAȚA DEL 7 MARZO 1900

vendo i primi passi non abbiano a cadere e a farsi male, io incomincio dall'impedire ogni loro movimento, legando loro le gambe. Veramente questo istrumento pedagogico potrebbe avere delle apparenze di garanzie liberali per la sicurezza dei bambini inesperti, ma l'onorevole Sonnino comprende, che al disotto della vernice, la sostanza sarebbe una costrizione assoluta maggiore, preventiva e quotidiana della libertà di ogni qualsiasi movimento, non solo scorretto e pericoloso, ma anche normale e corretto di libera vitalità.

Il suo articolo sostitutivo dunque, se me lo permette, ha, secondo me, tutti i difetti dell'articolo 1 del progetto ministeriale e della Commissione, più uno, quello della mancanza di sincerità, perchè i cittadini che non abbiano pratica di questi artifici di interpetrazioni legislative (che sono la ginnastica intellettuale quotidiana di chi fa professione di avvocato, avvocato di clienti o di Ministeri, che fa lo stesso, perchè la psicologia è identica) che non abbiano questa ginnastica intellettuale avvocatesca, possono credere che vi sia una differenza tra la proposta dell'onorevole Sonnino e la proposta del Ministero e della Commissione, ma la realtà vera è che la sostanza è identica, e soltanto la proposta dell'onorevole Sonnino è una proposta che ha minore la sincerità politica dell'istinto reazionario.

Ora noi non possiamo accettare nè l'una nè l'altra. Ma ci permetta l'onorevole Sonnino di dire che, ad ogni modo, in un dibattito così forte e decisivo come il presente, noi possiamo comprendere, per la dignità dell'Assemblea legislativa, per la fecondità dei nostri lavori, che due correnti vengano l'una contro l'altra a rappresentare due indirizzi, due aspirazioni. Venga il Ministero e dica apertamente: io voglio ritogliere al popolo le libertà, che lo Statuto a lui ha garantito da mezzo secolo; vengano dall'altra gli ortodossi puri del diritto costituzionale, vengano contro Giuseppe Biancheri e gli altri parlamentari antichi, che quà dentro hanno votato contro l'ordine del giorno, che approvava l'operato politico del Ministero, vengano certi giornali officiosi a dire che sono dei pudori senili che li hanno fatti votare contro la violazione della costituzione. ma noi giovani tuttavia sentiamo il plauso spontaneo ed irrefrenabile che l'Assemblea l'altro giorno tributava a quella figura ri-

spettabile di uomo, che non si maneggia per l'uno o per l'altro Ministero, ma che sente nell'animo suo la fiamma dei veri ricordi patriottici, che voi qui invocate quando sono favorevoli ai vostri istinti reazionari, e poi non rispettate, come non rispettate la magistratura, quando le sue sentenze sono contrarie alle vostre subdole intenzioni di reazione politica e sociale. (Bravo! — Vive approvazioni all'estrema sinistra).

Se l'onorevole presidente mi permette vorrei riposarmi un poco.

Presidente. Si riposi.

(L'oratore si riposa alcuni minuti).

Presidente. Onorevole Ferri, ha facoltà di continuare il suo discorso.

Ferri. Di fronte all'esercizio del diritto di riunione noi possiamo avere due sistemi legislativi e due pratiche quotidiane in diametrale opposizione fra di loro, e vi può essere fra i due estremi un metodo intermedio. Il primo metodo antico, quello che ora tenta di ritornare con l'articolo primo di cui stiamo discutendo, è la proibizione preventiva dei Comizi, per la quale noi possiamo aggiungere questa osservazione di fatto di cui l'onorevole Simeoni si è fatto interprete: che gli anni lunghi ed i secoli ed anche l'esperienza contemporanea in altri paesi, dove vige il metodo preventivo del divieto al diritto di riunione, le esperienze storiche e contemporanee sono concordi nel dimostrare che anche il metodo preventivo al divieto delle riunioni non è la panacea dei mali che si temono o si esagerano nell'esercizio di questo diritto di riunione. Il secondo sistema, opposto completamente a questo, è venuto dall'esperienza contemporanea pochi giorni dopo che nell'anno scorso io ebbi occasione di combattere l'articolo primo dell'altro disegno di legge della passata Sessione legislativa, ed è il sistema di cui diede esempio coraggioso il borgomastro di Bruxelles in occasione di moti veramente rivoluzionari, che sulle pubbliche strade della capitale del Belgio avevano scosso la compagine politica del piccolo paese, in occasione del progetto di restrizioni elettorali presentato dal Ministero precedente.

Voi tutti ricordate, che per 4 o 5 giorni le riunioni e gli assembramenti pubblici delle strade di Bruxelles avevano dato luogo a conflitti quotidiani con la polizia, dei quali taluni gravi anche nelle loro conseguenze.

Ebbene, la pratica veramente libera del Belgio ha portato a questa conclusione del conflitto fra la libertà e l'autorità del potere governativo: il sindaco di Bruxelles, a cui spetta per legge la direzione della polizia locale, chiamò i promotori delle pubbliche riunioni, delle pubbliche dimostrazioni rivoluz onarie, chiamò, cioè, gli uomini più eminenti del partito socialista belga, e domandò loro se si assumessero la responsabilità di mantenere l'ordine pubblico nella capitale del Belgio durante le dimostrazioni popolari di protesta contro il disegno reazionario di legge elettorale. I capi del partito socialista assunsero questa responsabilità; e noi abbiamo ve luto che le dimostrazioni successive furono altrettanto imponenti quanto ordinate e normali, fino a che, ottenute le dimissioni del Ministero, cessò ogni ragion di essere di dimostrazioni pubbliche contro il disegno reazionario.

Voi avete qui l'esempio di un paese civile, che è veramente all'avanguardia, insieme con l'Inghilterra, non solo della parola scritta nella legge ma della pratica governativa quotidiana della libertà di riunione; esempio che è diametralmente opposto al metodo della proibizione preventiva di polizia, che sarebbe incarnato dall'articolo 1. Che se anche in Italia, per ragioni di consuetudine o di vita popolare, il Governo, le autorità locali, non intendessero di seguire questo esempio eloquente e nobilissimo del borgomastro di Bruxelles, di affidarsi, cioè, alla garanzia personale che i promotori di una riunione possono assumersi di fronte alla polizia, come io ho proposto con uno dei miei emendamenti, almeno il Governo in Italia si attenga al sistema intermedio: nè proibizione preventiva delle riunioni pubbliche, che è la negazione del diritto statutario, nè affidamento agli stessi promotori della pubblica riunione, ma imperio della legge comune.

Il diritto statutario riconosce che i cittadini possono riunirsi pacificamente e senza armi; e la polizia ha soltanto il diritto di vigilare affinche nella riunione pubblica non si commettano reati, che possono essere semplici contravvenzioni all'articolo 2 e seguenti della legge di pubblica sicurezza, e possono anche essere reati di maggiore entità. Ma questo è il regime minimo della vita libera di un popolo moderno, che, cioè, l'autorità

governativa e di polizia compia il suo dovere di tutelare l'ordine pubblico, la integrità delle persone e delle cose, impedendo dei reati si commettano, e, se il reato si commetta, assicurando l'impedimento della ripetizione e sottoponendo a processo l'autore di esso; sistema, che lascia allo impero della legge comune la garanzia dei diritti del cittadino, e concilia con essi lo esercizio della libertà pubblica e popolare, senza le quali voi non potrete avere quella educazione pubblica alla libertà, che rinfacciate sempre al popolo nostro, quando volete dare parvenza di ragione ai divieti delle riunioni pubbliche.

Perchè, o signori, in fondo a questo indirizzo, che il Governo della maggioranza può imporre con una serie di provvedimenti politici restrittivi, di cui l'articolo 1 è il più eloquente come documento di provvedimenti anticostituzionali, in fondo a questo indirizzo, dico, vi è da parte della maggioranza legale e del Governo, la scelta di un indirizzo, di cui parlava l'onorevole Sonnino alcuni anni or sono, quando delineava, con sguardo sereno e sincero, la condizione politica e sociale del nostro paese.

Nella Rassegna Settimanale, che fu una intrapresa scientifica e politica dell'onorevole Sonnino, e che tutti gli studiosi di scienze sociali ricordano a cagion d'onore in Italia, nella Rassegna Settimanale del 23 maggio 1880, l'onorevole Sonnino scriveva queste parole: « La ragione per la quale forse non si è fatto nulla per lenire i mali delle classi povere, viene di frequente attribuita alla mancanza di rimedi precisi e ben determinati. Questa ragione è falsa. La ragione vera per la quale lo Stato italiano non ha ancora preso a cuore gli interessi delle classi misere, non è la mancanza di rimedi; è la mancanza di buona volontà d'applicarli. E questo è un effetto necessario della composizione attuale del Parlamento.

«L'abbiamo indicato più di una volta; ma giova ripeterlo e ricordarlo: la nostra Camera è formata soltanto dai rappresentanti delle classi più o meno agiate.»

Questo diceva l'onorevole Sonnino nel 1880.

La differenza, che noi possiamo constatare si è che, dal 1880 ad oggi, una piccola, scarsa per numero, rappresentanza delle classi meno agiate è entrata nel Parlamento; ma da queste diagnosi, storicamente esatta, dell'onorevole Sonnino, noi potevamo e dovevamo attenderci da lui l'indicazione d'una cura legislativa, per l'elevazione delle classi popolari, diversa dal ritorno all'arsenale dei ferrivecchi di polizia, di cui egli, con forma sostitutiva, vorrebbe deliziare il felice Regno d'Italia.

Dunque, continuando a citare l'onorevole Sonnino, egli diceva: « L'abbiamo indicato più d'una volta; ma giova ripeterlo e ricordarlo: la nostra Camera è formata soltanto dai rappresentanti delle classi più o meno agiate.

« Ora, queste classi non solo non hanno interesse a tutelare efficacemente le classi povere, ma hanno, indirettamente, l'interesse opposto di mantenerle nello stato di miseria in cui si trovano. Infatti, ogni provvedimento inteso a migliorare in modo efficace la condizione dei lavoratori, ha per effetto necessario di aumentare gli aggravi dei capitalisti e dei proprietari; promuovere l'emigrazione vuol dire rialzare il prezzo del lavoro ed abbassare i profitti; regolare il lavoro delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche e nelle miniere, vuol dire aumentare le spese di produzione: fare intervenire lo Stato nei contratti agrari, vuol dire impedire ai proprietari di arricchire ingiustamente alle spalle dei contadini.

« E evidente che una Camera composta esclusivamente di rappresentanti delle classi abbienti non può volere seriamente riforme di questo genere, il cui effetto immediato sarebbe di recare offesa agli interessi di quelle classi stesse. Tutto al più può deliberare qualche provvedimento, destinato a rimanere lettera morta prima di nascere, come è avvenuto per la legge Guerzoni per la tratta dei fanciulli bianchi, tanto per far mostra di liberalismo e di filantropia; ma leggi a vantaggio delle classi misere, per ora non c'è da supporre che ne faccia. Non abbiamo mai visto una classe, a meno che non vi sia stata indotta da forze superiori alla sua, prendere sul serio la difesa di classi che hanno interessi diversi ed opposti ai suoi. » (Bravo! all'estrema sinistra).

Vischi. Questo è il programma massimo!

Ferri. Ebbene, signori, queste parole, che l'onorevole Sonnino scriveva nella Rassegna Settimanale del 1880, sono la sola spiegazione seria e sincera, che possiamo dare a quella legge dei Provvedimenti politici, e per essa dell'articolo primo, che la maggioranza ed il

Governo vogliono. Perchè il dilemma, in cui si trova il Governo di un paese libero, è questo: sia pure che il Governo debba sempre seguire un programma conservativo, anche se a quel posto vi fossero uomini appartenenti all'opposizione costituzionale; di fronte a noi, che rappresentiamo da pochi anni i diritti, gli interessi, le aspirazioni del proletariato, che fino ad ora non aveva diritto di cittadinanza politica nel suo paese, anche un Ministero composto di uomini di opposizione costituzionale avrebbe economicamente un indirizzo conservativo, perchè tenderebbe alla continuazione di quel regime economico, contro il quale lavoriamo, con la nostra propaganda e con la nostra organizzazione.

Ma la differenza è che vi sono nell'indirizzo amministrativo dell'attuale impalcatura economica della società moderna due indirizzi. Vi può essere un indirizzo governativo a lunga scadenza, un indirizzo governativo, che adopera i mezzi costituzionali pacifici, che adopera la lotta quotidiana, per sostenere, svolgere ed accrescere i proprii interessi e i proprii profitti, non tendendo a soffocare nell'altra parte della nazione, nella parte più numerosa e più feconda dei lavoratori, ogni manifestazione ed ogni tendenza di civile elevazione politica, intellettuale, e morale. Questo sarebbe un programma conservativo a lunga scadenza, meno comodo e ozioso, che non un programma di chi viva alla giornata, un programma di rinuncia ai proprii doveri di classe dirigente, per affidarsi soltanto all'apparenza ingannatrice della tutela di polizia, del principio di autorità restrittivo di ogni aspirazione popolare! (Benissimo! all'estrema sinistra).

Oggi voi con questo vivete alla giornata; perchè quando noi domandiamo ai colleghi dell'altra parte della Camera, che hanno pure intelligenza, che hanno pure coscienza politicamente al pari degli altri, quando domandiamo loro a quattr'occhi: ma perchè vi ostinate a volere questi provvedimenti politici, che sapete non essere il rimedio di queste difficoltà sociali, nelle quali voi, esagerando anche le vostre preoccupazioni vi trovate come effetto naturale dell'espansione di vita civile, che le classi lavoratrici hanno avuto in Italia, per la istruzione popolare diffusa, per il suffragio elettorale meno ristretto che non fosse dapprima, spesso molti dei nostri colleghi di altre parti della Camera ci conLEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 7 MARZO 1900

fessano: sappiamo anche noi che i provvedimenti politici non rimediano a queste difficoltà del problema storico e sociale; ma intanto guadagnamo qualche giornata, guadagnamo un po' di tempo; e poi chi vivrà, vedrà.

È questo il programma miope, che si crede conservatore, e che è invece distruttore della propria ragione di esistere. Perchè evidentemente, per quanto dall'esperienza si voglia apprendere, si comprende come un partito il quale abbia nelle sue mani il monopolio del potere politico e sociale, possa rendere inefficace, può far abortire non per virtù propria, ma per virtù della precocità storica, un movimento di elevazione, che sia anticipato. Si comprende, per esempio, come, durante la rivoluzione del 1789, la cospirazione proletaria di Babeuf abbia potuto abortire; perchè quell'uomo aveva intuito l'elevazione della classe lavoratrice, ma soltanto aveva sbagliato volendo che l'elevazione del proletariato avvenisse prima che la storia realizzasse l'elevazione della borghesia.

Era un movimento precoce, nato anzi tempo; si comprende quindi come il movimento rivoluzionario borghese abbia avuto facile ragione della cospirazione di Babeuf in nome dei lavoratori francesi, perche l'ambiente storico non poteva maturare quel germe.

E così durante l'epopea della nostra redenzione nazionale si comprende come i patrioti e il Governo abbiano potuto aver ragione del movimento precoce, che in senso federalista era personificato da quell'uomo di genio che fu Carlo Cattaneo; perchè Carlo Cattaneo, pure avendo intuito che la forza di un paese sta nella snodatura federale delle varie parti, che lo compongono, affinchè possano avere ordinamenti amministrativi, economici e legislativi adatti al grado di svolgimento in cui ciascuna parte della grande nazione si trova, pur avendo intuito questa verità, che avrà il crisma della storia prossima avvenire. non potè vedere maturato il proprio germe di indirizzo federativo, perchè doveva realizzarsi prima la necessità storica della unificazione italiana. Solamente dopo che la unità della patria potè realizzarsi, cambiando l'Italia di sette Stati in un solo paese, che, secondo la Carta costituzionale del 1848, dovrebbe essere libero, anzi solamente dopo arrivati alle esagerazioni dell'unità,

quali sono appunto le esagerazioni dell'uniformità burocratica, dell'accentramento, che soffoca le libere espansioni economiche, politiche e sociali delle regioni più avanzate, mentre non sa sostenere e guidare e abbandona ad un processo di autocorruzione le regioni, che non sono ancora a un livello sufficiente di vita sociale, solamente dopo queste esagerazioni del principio dell'unità, voi potrete vedere il germe dell'idea federale germogliare, e trovare un clima storico che lo aiuti e lo favorisca. Quindi voi trovate uomini politici, che domandano il decentramento amministrativo, la liberazione da questi inceppamenti di uniformità nazionale, che impediscono ai forti di camminare e non aiutano i deboli a raggiungerli; voi trovate che il movimento, quando arriva al suo momento storico, non può essere ritenuto, perchè le forze naturali di uno svolgimento politico e sociale non conoscono contro di sè nè dighe, nè argini, nè carceri possibili. (Benissimo!)

Lo stesso è dell'elevazione delle classi popolari. Vi illudereste se presumeste di arrestare con questi provvedimenti politici quel movimento di elevazione, di cui parlava l'onorevole Sonnino nel 1880, e che egli invocava allora. Evidentemente qui vi è una forma di oblio politico nelle classi dirigenti. Voi avete dato al popolo italiano, volenti o nolenti i diversi Governi, che si sono alternati al potere, alcuni con liberalità sincera, altri forzati dalla corrente della pubblica coscienza, la diffusione dell'istruzione popolare; avete dovuto concedere, sotto la pressione della propaganda dei partiti popolari, l'allargamento del suffragio; avete convitato la cittadinanza italiana a questa lotta vera e propria, lotta non nel senso della violenza brutale, ma nel senso dello svolgimento antagonistico degli interessi nel campo della legge comune; avete detto: « smettete le cospirazioni dei Carbonari, le cospirazioni della Giovine Italia, che erano strumenti buoni per liberare la patria dalla tirannide dello straniero; smettete l'idea della rivolta violenta e fratricida; venite a questa pacifica lotta della vita civile; servitevi della istruzione per migliorare le vostre condizioni economiche, del suffragio per mandare nella Camera dei deputati i rappresentanti dei vostri interessi, che l'onorevole Sonnino nel 1880 diceva non esistere (ed era vero in

quell'anno). Ma poi, quando avete visto che il popolo italiano, nelle regioni più avanzate per istruzione e per agiatezza e più disciplinate per organizzazione popolare, ha detto: cococi qua, siamo venuti anche noi nell'agone amministrativo dei Consigli comunali e legislativo del Parlamento; siamo venuti (me lo perdoni l'amico Sacchi) non per sciogliere un inno platonico all'armonia degli interessi di classe ma per sostenere i nostri interessi di classe (perchè l'armonia fra le varie classi che compongono una società noi la vediamo al termine delle nostre battaglie civili, e non la possiamo ammettere come forma aprioristica, che debba paralizzare ogni nostra azione, perchè a voi spetta la tutela dei vostri interessi e dello statu quo, mentre a noi spetta la aspirazione e la conquista dei nuovi diritti popolari) (Bravissimo! Bene!), ebbene, quando vi siete trovati innanzi a questo spettacolo, voi, classi dirigenti, e il Governo, come vostro Comitato esecutivo, informato ai principî restrittivi seguiti da parecchi anni a questa parte che, nonostante le maggioranze sempre promto a legittimarne col voto l'indirizzo politico, è venuto sempre fuori per creazione extraparlamentare (perchè da dieci anni a questa parte un Ministero in Italia non è ancora caduto per un voto della Camera, ma si è sempre dimesso nella previsione di un voto contrario e si è sempre presentato dinnanzi a noi per forza magica extraparlamentare) voi classi conservatrici, e voi Governo, vi siete impauriti allo spettacolo della rappresentanza legale di nuovi interessi di una intera parte del nostro Paese, avete avuto una obnubilazione del vostro concetto politico, e avete detto: invece di lottare con essa nell'applicazione di perfezionamenti tecnici all'industria o alla agricoltura, domanderemo al Governo che ci voglia garantire la nostra oziosità di classe dirigente, stringendo manette, aprendo carceri nuove, emanando nuovi divieti. (Bravo! — Applausi all'estrema sinistra).

Ebbene, di fronte a questa nuova condizione della politica italiana, potete voi illudervi che con questo decreto-legge arresterete il movimento di elevazione delle classi popolari? Qui è il problema; ed io sono convinto che, posto questo problema alla coscienza politica di ciascuno di voi, voi, personalmente avversari nostri, dovete sentire nell'animo che non è questa la miglior via

per garantire la continuità del vostro mono polio politico dirigente. Lo dovete sentire, e, nonostante questo, vi ostinate nella presentazione di provvedimenti politici, che sono destinati ad infrangersi contro le necessità dello svolgimento storico del nostro Paese.

Un popolo può rimanere per secoli nelle tenebre dell'incoscienza, nell'abbrutimento della miseria, salvo di svegliarsi, di tanto in tanto, in qualche rivolta selvaggia e sanguinosa, per ripiombare, più tardi e più profondamente, nelle tenebre della miseria materiale e morale. Ma, quando un popolo si è svegliato una volta, quando, se non per tutta la patria intera, ma per alcune regioni di essa, come nel Piemonte, nella Lombardia, nell'Emilia e nella Toscana, si riunisce, usando del suo diritto, col rispetto di tutte le leggi (perchè i socialisti, quando si adunano, mandano sempre, non dirò ventiquattro, ma trentasei ore prima il preavviso alla polizia; imperocchè essi non hanno niente da nascondere, essi predicano verità, che possono scottare ad altri, ma che hanno per sè l'attrazione irresistibile di questo bisogno di giustizia sociale, che si acuisce sempre più non solo nelle classi lavoratrici del proletariato, ma nella piccola e media borghesia) i vostri provvedimenti, credetelo pure, non lo arresteranno nella via del progresso sociale.

Ora, mentre voi, per una parte, date provvedimenti politici per ammanettare il proletariato, assillate la piccola e media borghesia con le perquisizioni, con l'esaurimento fiscale, e così create il malcontento, organizzate il distacco fra le istituzioni e la coscienza popolare, e dimenticate il detto del vostro Re, che il popolo ama le istituzioni per quanto da esse riceve beneficio. (Bravo!)

Ebbene seguitate; opponetevi alla nostra domanda di soppressione dell'articolo 1. Voi arriverete ad un numero più frequente di divieti delle pubbliche riunioni; ma disgraziatamente (è facile profezia la nostra) non raccogliete con questo messe feconda nè per voi, nè per il Paese.

Întanto voi Governo sentite che i provvedimenti politici sono realmente uno schiaffo dato alla coscienza politica risvegliatasi nel Paese; epperò dovete condannarvi all'impotenza, facendo capire alle vostre autorità di non applicare con soverchio zelo i provvedimenti politici, dacchè essi furono emanati per sola forma di Decreto Reale, e date

così questo spettacolo: che anche tutti coloro, che non appartengono ai partiti popolari e non hanno rappresentanza in questa parte della Camera, riconoscono che il Governo deve ben sentirsi dalla parte del torto, se in otto mesi ha avuto il coraggio di applicare il Decreto Reale soltanto due o tre volte. Ed appena una sezione della Cassazione è venuta a dirvi che il Decreto-legge più non esiste, voi vi siete sentiti così deboli nella vostra coscienza politica che siete tumultuariamente venuti dinanzi alla Camera a domandare quella specie di sanatoria, che certamente speravate e avete ottenuto dalla vostra esile maggioranza.

Ed invero se vi sentiste così forti e foste veramente immuni da qualuque violazione della Costituzione; se fosse vero che credete al vostro ragionamento, per cui avete detto che dei decreti-legge se ne sono fatti ottantasei prima di voi e che questo è l'ottantasettesimo; se fosse ragione sostanziale e non soltanto scherma di abilità parlamentare quella, che intesseva il discorso dell'onorevole Pelloux dell'altro giorno, quando non dimostrava la costituzionalità e la regolarità dei provvedimenti politici e del decreto-legge, ma abilmente rinfacciava ai suoi avversari i loro peccati, per quanto minori, quasi che i peccati altrui potessero essere la giustificazione dei peccati proprii; se fosse vero quello, che voi dite, essere stata la Cassazione per una Sezione favorevole al decreto-legge e per l'altra contraria; quale ragione vi era di venire così precipitosamente a domandare alla Camera la sanatoria della incostituzionalità formale e sostanziale del decreto-legge? Si è che voi sentivate e sentite nella vostra coscienza che realmente questi provvedimenti politici rappresentano una mutilazione del patrimonio civile delle popolazioni italiane, una mutilazione, che non solo offende la ragione scritta e le garanzie statutarie, ma va contro l'indirizzo fatale e storico della civiltà contemporanea.

Noi vi abbiamo apertamente e sinceramente detto l'animo nostro, e vi diciamo ancora che il vostro articolo è un'aperta violazione delle conquiste costituzionali della civiltà contemporanea.

Auguriamo ancora al nostro paese che la voce memore e preveggente di uomini che certo non possono essere sospettati di spirito sovversivo, raccolga ancora il suffragio di questa assemblea.

Comunque, noi abbiamo la coscienza che, continuando nella battaglia di legittima difesa contro le sopraffazioni della maggioranza, compiamo qui un nostro dovere verso la classe, che più specialmente rappresentiamo, verso l'avvenire del nostro paese. Noi crediamo di essere i veri collaboratori di una civiltà vera, non già utopisti, che tentano e si illudono di ripiombare il paese nostro allo stato di quei paesi, dove la miseria non permette alito di libertà; perchè la libertà è un lusso politico. La libertà è propria dei paesi veramente civili; e voi, che predicate ovunque la floridezza e la civiltà del nostro paese, volete con questi provvedimenti politici togliere ad esso il carattere fondamentale della vera e propria civiltà, dello svolgimento economico.

Guardate l'America del Nord, l'Inghilterra, il Belgio, la Francia; i paesi più prosperi sono quelli che possono permettersi il maggior rispetto alle libertà. Guardate la Russia, la Turchia, gli Stati Balcanici, la Spagna; vedrete li rispecchiata la vostra politica reazionaria e restrittiva, che nega le libertà popolari! Ebbene, se veramente volete che il nostro paese, anzichè essere nella fratellanza delle nazioni più civili e più prospere, abbia di fronte a sè questo confronto umiliante, sia vostra non la responsabilità politica, con cui si baloccava l'onorevole Sonnino, ma la responsabilità morale dell'indirizzo politico, che continuate a dare al Governo. Per questa parte, da questi banchi saremo sempre gli inesorabili ed irremovibili avversari di questo indirizzo politico a proposito dell'articolo primo, a proposito di tutti i provvedimenti politici, fino a che non sarete rientrati nel rispetto delle garanzie statutarie, nel rispetto dei diritti di un paese libero e civile. (Bene! Bravo! - Applausi all'estrema sinistra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni.

(Non è presente).

Perde l'iscrizione.

Voci dall'estrema sinistra. A domani! a domani!

Presidente. Onorevoli colleghi, sono appena le sei e la seduta è cominciata alle due ed un quarto!

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bissolati.

Bissolati. Onorevole signor presidente, Ella, che fu tanto cortese ieri coll'onorevole Simeoni, vorrà certo esserlo ugualmente con me...

Presidente. Ma oggi la seduta è cominciata alle due e un quarto! (Interrruzioni all'estrema sinistra).

Marescalchi Alfonso. Ieri l'onorevole Simeoni chiese in questa stessa ora di poter parlare oggi.

Voci dall'estrema sinistra. È vero! è vero! (Interruzioni).

Presidente. Onorevoli colleghi, se tutti i giorni toglieremo la seduta alle sei, non so come potranno procedere i nostri lavori. (Rumori — Interruzioni all'estrena sinistra).

Pantano. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pantano. Onorevole presidente, l'onorevole Bissolati ha diritto, con due sedute, a cui tutti abbiamo assistito, di rimettere a domani il discorso. Se Ella crede diversamente, interroghi la Camera. Su questa questione domandiamo la votazione nominale. (Rumori).

Presidente. Onorevoli colleghi, si è sempre usato di arrivare almeno fino alle sei e mezzo. (Rumori a sinistra). Oggi poi abbiamo cominciato la seduta più tardi del solito: parmi quindi che sarebbe logico protrarre la seduta anche oltre le sei e mezzo. Se si prende l'abitudine di limitare la seduta alle sei, io domando quando finirà questa discussione! (Rumori — Interruzioni all'estrema sinistra).

Pantano. Io ho sollevato una questione formale...

Presidente. Non parlo con Lei; parlo con l'onorevole Bissolati.

Onorevole Bissolati, non è ancora l'ora, nella quale secondo le nostre consuetudini, Ella può domandare di rimettere il suo discorso a domani. Ella potrebbe cedere il suo posto ad un altro collega. (Rumori — Interruzioni alla estrema sinistra).

Bissolati. Io ed i miei amici chiediamo su questa questione la votazione nominale. (Rumori vivissimi).

Presidente. Onorevole Bissolati, se Ella consente, riterrò come se Ella avesse perduto l'iscrizione per oggi, e la inscriverò per domani.

Voci dall'estrema sinistra. No! no! (Rumori vivissimi — Proteste).

Pantano. L'onorevole Bissolati ha diritto di parlare domani! Lo chieda alla Camera. E domandiamo la votazione nominale.

Presidente. Io non chiedo niente! Io dico soltanto all'onorevole Bissolati: Ella ha facoltà di parlare. Parli, onorevole Bissolati.

Ferri. E noi domandiamo che sia rimesso a domani il seguito di questa discussione: e fra la sua proposta e la nostra deciderà la Camera, come sempre si è fatto.

Presidente. L'onorevole Bissolati non intende dunque parlare?

Bissolati. Io domando alla Camera di poter rimettere il mio discorso a domani, e mi associo ai miei amici nel chiedere la votazione nominale.

Presidente. Dunque l'onorevole Bissolati, al quale ho fatto invito di voler cedere il suo posto ad un altro oratore, domanda che sia rimesso a domani il seguito di questa discussione.

Io osservo che sono appena le sei, e che è contro la consuetudine di terminare la seduta a quest'ora.

Sulla proposta dell'onorevole Bissolati hanno chiesto la votazione nominale gli onorevoli Bissolati, Costa, Pantano, Vendemini, Aggio, Beduschi, Berenini, Badaloni, Agnini, Carlo Del Balzo, Prampolini, De Felice. Mazza, Barzilai.

Vischi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Onorevole signor presidente, Ella, che conosce gli intendimenti anche di coloro, che sono dalle ragioni della coerenza indotti a fare quello che riconosciamo non piacere alla grande maggioranza della Camera, gli intendimenti, cioè, di procedere coi mezzi più corretti in questa incresciosa discussione, ha potuto vedere come su determinate questioni non si sono fatte che platoniche dichiarazioni.

Ora vorrei pregarla di consentire alla domanda dell'onorevole Bissolati, e di rimettere a domani il seguito della discussione. E dico subito la ragione pratica di questa mia preghiera.

Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori — Interruzioni — Commenti).

Vischi. Se procediamo ad una votazione nominale ora, mentre sono già le sei e un quarto, sapendo, come vecchi deputati, che la chiama dura circa un'ora, quando la vota-

zione sia finita saremo precisamente alle sette e un quarto, ora più che legale per toglier la seduta. (Rumori — Interruzioni).

Se poi la Camera non risultasse in numero legale, Ella sa, onorevole presidente, che andremmo incontro a gravi inconvenienti.

Voci. Si rivolga ai suoi amici! (Vivi rumori).

Vischi. Ella poi, onorevole presidente, ha ieri stesso bene usato del suo diritto permettendo all'onorevole Simeoni di parlare oggi. Nè noi intendiamo che il fatto di ieri debba creare un precedente; siamo anzi disposti a convenire che non lo creerà neppure il fatto di questa sera. Ma, per amore di pace e di tranquillità, voglia Ella dunque concedere quello, che domandiamo.

Noi siamo sempre qui a fare il nostro dovere, poichè non siamo come quei ministeriali, che votano e se ne vanno; siamo qui ad ascoltare tutti i discorsi. Ma Ella d'altra parte, onorevole signor presidente, ricordi alla maggioranza che summum jus est summa injuria.

Perciò io, per quanto sappia di non avere alcun titolo dinanzi all'onorevole presidente, nuovamente lo prego di consentire che la discussione sia rimessa a domani, pur rimanendo inteso che con questo fatto non si creerà alcun precedente.

Voci. Ai voti! ai voti! (Commenti — Interruzioni — Rumori).

Presidente. Onorevole Vischi, ho già dichiarato che non possiamo cominciare sin da ora a chiuder la seduta alle sei o poco più tardi. È inutile che ripeta che questa discussione si prolungherà già troppo senza che noi la prolunghiamo anche di più abbreviando la durata delle sedute. Oggi poi, che abbiamo cominciato più tardi, siamo appena arrivati alle sei e un quarto, mentre abbiamo sorpassata quest'ora anche ieri, pure avendo cominciato alle quattordici precise. Io poi ho Pregato l'onorevole Bissolati di cedere la sua iscrizione ad un altro oratore, al quale avrei chiesto di parlare oggi invece di lui, per modo che nella combinazione non ci avrebbe perduto nessuno.

Mi parrebbe dunque che, una volta stabilita questa massima, si dovrebbe arrivare sempre a quell'ora ragionevole, che le consuetudini parlamentari hanno assegnato alle tornate della Camera. Ma, poichè l'onorevole Bissolati non consente, non mi rimane che indire la votazione nominale. (Conversazioni animate anche nell'emiciclo).

Prendano i loro posti, onorevoli deputati, e facciano silenzio.

Si procederà dunque alla votazione nominale.

Coloro, che sono d'avviso che la discussione debba continuare, risponderanno sì; quelli, che sono di avviso che debba esser rimessa a domani, risponderanno no. Si faccia la chiama.

Zappi, segretario, fa la chiama.

Presidente. La Camera non essendo risultata in numero legale, dichiaro levata la seduta.

La seduta termina alle 19.30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

- 1. Interrogazioni.
- 2. Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio Decreto 22 giugno 1899, n. 227, per modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa. (15)

Discussione dei disegni di legge:

- 3. Modificazione delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318 sui provvedimenti a favore della marina mercantile. (120)
 - 4. Sull'Emigrazione. (97 e 97 bis).
- 5. Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero. (119)
 - 6. Sul servizio telefonico. (3) (Urgenza)
- 7. Disposizioni per la conservazione della Laguna Veneta. (54)
- 8. Disposizioni per la concessione delle rafferme ai militari del Corpo Reale Equipaggi. (142)
- 9. Modificazioni alle leggi per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. (94)
- 10. Termine perentorio ai portatori di obbligazioni del Prestito Bevilacqua la Masa per la presentazione di esse al cambio, al rimborso ed al premio. (156).

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 7 MARZO 1900

- 11. Soppressione del Comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente (123).
- 12. Retribuzione degli alunni delle cancellerie e segreterie giudiziarie (162).
- 13. Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi, morto per causa di servizio (14).
- 14. Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle Preture (161).
- 15. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Chiesi

imputato di apologia di reato col mezzo della stampa (155).

16. Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna (52).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI Direttore dell' Ufficio di Revisione

Roma 1900. — Tip. della Camera dei Deputati.